



Trento, 24 luglio 2015
prot. n. 2358 Cons. reg.

Al Consigliere regionale
Filippo DEGASPERI

SEDE

Oggetto: interrogazione n. 114/XV.

Con riferimento al punto 1) dell'interrogazione si comunica che il patrimonio finanziario gestito dal Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 255.106.752,65.

Il patrimonio comprende le disponibilità attribuite a tre Gestori, la partecipazione al Fondo Euregio Minibond (valore al 31.12.2014 pari a 20.270.874,00 euro), le quote detenute nel Fondo Family (valore al 31.12.2014 pari a 56.985.908,12 euro) e un conto corrente tecnico (saldo al 31.12.2014 pari a 8.801,71 euro).

Si precisa che il patrimonio di cui si parla nella delibera n. 14 del 20 maggio 2015 è quello attribuito a tre gestori per il quale sono corrisposte le commissioni di gestione.

Il citato disinvestimento è riferito alle risorse che i gestori, dopo l'emissione delle fatture relative alle commissioni medesime, accreditano sul conto di Tesoreria del Consiglio regionale al fine di essere introitato in bilancio per finanziare la spesa concernente il pagamento dell'imponibile agli stessi gestori e dell'IVA all'Erario e questo per effetto del meccanismo dello split payment.

Con riferimento al punto 2) dell'interrogazione e preso atto di quanto sopra si comunica che i tre gestori di parte del patrimonio finanziario del Consiglio regionale alla data del 31.12.2014 erano: la società Pensplan Invest

SGR Spa con un patrimonio in gestione di 87.347.394,73 euro, la società Pioneer Investment Management SGR.p.A. con un patrimonio in gestione di 48.302.668,86 euro e la società Intesa Sanpaolo Private Banking Spa con un patrimonio in gestione di 42.191.105,23 euro.

Con riferimento al punto 3) dell'interrogazione si comunica che dalla data del 1° giugno 2015 i gestori di parte del patrimonio finanziario del Consiglio regionale, selezionati previa una gara d'appalto, sono gli stessi. A tali gestori sono stati affidati, come previsto dalla gara d'appalto, i seguenti capitali:

- Pensplan Invest SGR Spa: 87.500.000,00 euro.
- Intesa Sanpaolo Private Banking Spa: 52.500.000,00 euro.
- Pioneer Investment Management SGR.p.A: 35.000.000,00 euro.

Il differenziale del capitale rispetto alla precedente gestione per un importo pari a euro 7.961.701,17 è stato introitato sul conto di tesoreria del Consiglio regionale.

Con riferimento al punto 4) :

Le fatture emesse dal gestore Pensplan Invest SGR fanno riferimento a:

- fattura n. PA2 1 del 21/04/2015 commissioni di gestione primo trimestre 2015 € 53.529,24 + Iva di € 11.776,43;
- fattura n. PA2 3 del 12/06/2015 commissioni di gestione per aprile/maggio 2015 € 37.324,42 + Iva di € 8.211,37;
- fattura n. PA2 4 del 01/07/2015 commissioni di gestione variabile per il periodo gennaio/maggio 2015 € 4.827,50 + Iva di € 1.062,05;


Le fatture emesse dal gestore Pioneer Investment Management fanno riferimento a:

- fattura n. 317 del 28/04/2015 commissioni di gestione primo trimestre 2015 € 18.113,50 + Iva di € 3.984,97;
- fattura n. 298 del 10/04/2015 addebito spese postali € 5,16 + Iva di € 1,14;

E' stato concordato con il terzo gestore Intesa Sanpaolo Private Banking che la fatturazione verrà effettuata a fine anno in quanto non è al momento in grado di inviare il documento tramite fatturazione elettronica. Anche il relativo pagamento è pertanto rinviato.

Con riferimento al punto 5) dell'interrogazione si comunica che il Consiglio regionale è l'unico beneficiario della gestione finanziaria del patrimonio di euro 255.106.752,65 alla data del 31.12.2014.

Distinti saluti.

LA PRESIDENTE
- dott.ssa Chiara Ayanzo -


Allegati:

1. fatture
2. contratti

trasmessi in forma cartacea all'interrogante e disponibili sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

MD/rb



Trient, 24. Juli 2015
Prot. Nr. 2358 RegRat

An den
Regionalratsabgeordneten
Filippo DEGASPERI

Betrifft: Antwort auf Anfrage Nr. 114/XV.

Mit Bezug auf Punkt 1) der Anfrage teile ich Ihnen mit, dass sich das vom Regionalrat am 31. Dezember 2014 verwaltete Finanzvermögen auf 255.106.752,65 Euro beläuft.

Das Vermögen umfasst die von drei Finanzverwaltern verwalteten Mittel, die Beteiligungen am Euregio Minibond Fonds (Wert 20.270.874,00 Euro – Stand 31. Dezember 2014), die im Family Fonds gehaltenen Anteile (Wert 56.985.908,12 Euro – Stand 31. Dezember 2014) und ein technisches Kontokorrent (Saldo am 31.12.2014 – 8.801,71 Euro).

Es wird darauf hingewiesen, dass das im Beschluss Nr. 14 vom 20. Mai 2015 angesprochene Kapital jenes ist, das den drei Finanzverwaltern übertragen worden ist und für welches die Gebarungsprovisionen ausbezahlt werden.

Die genannte Desinvestition bezieht sich auf die Mittel, welche von den Verwaltern – nach Ausstellung der Rechnungen für die Provisionen – auf dem Konto des Schatzamtes des Regionalrates gutgeschrieben werden und die dann zur Deckung der Ausgaben betreffend die Zahlung der Steuergrundlage an die genannten Verwalter und der Mehrwertsteuer an den Staat in den Haushalt fließen, wobei genannte Zahlung aufgrund des so genannten „Split-payment-Mechanismus“ erfolgt.

Mit Bezug auf Punkt 2) der Anfrage und unter Kenntnisnahme des oben angeführten Sachverhalts teile ich Ihnen mit, dass die drei Verwalter, denen die Gebarung eines Teils des Finanzvermögens des Regionalrates übertragen worden ist, am 31.12.2014 die nachstehend angeführten waren: die

Gesellschaft Pensplan Invest SGR AG mit einem zu verwaltenden Vermögen von 87.347.394,73 Euro, die Gesellschaft Pioneer Investment Management SGR AG mit einem zu verwaltenden Vermögen von 48.302.668,86 Euro und die Gesellschaft Intesa Sanpaolo Private Banking AG mit einem zu verwaltenden Vermögen von 42.191.105,23 Euro.

Mit Bezug auf Punkt 3) der Anfrage möchte ich Ihnen mitteilen, dass ab 1. Juni 2015 die mit der Gebarung eines Teils des Vermögens betrauten Verwalter, die im Rahmen einer Vergabeausschreibung ermittelt worden sind, wieder die oben angeführten sind. Diesen Verwaltern wurde, wie in der Ausschreibung vorgesehen, die Gebarung folgender Mittel übertragen:

- Pensplan Invest SGR AG: 87.500.000,00 Euro;
- Intesa Sanpaolo Private Banking AG: 52.500.000,00 Euro;
- Pioneer Investment Management SGR AG: 35.000.000,00 Euro.

Die Differenz des Kapitals im Vergleich zur vorhergehenden Gebarung entsprechend einem Betrag in Höhe von 7.961.701,17 Euro wurde auf dem Konto des Schatzamtes des Regionalrats vereinnahmt.

Mit Bezug auf Punkt 4) wird Folgendes mitgeteilt:

Die vom Verwalter Pensplan Invest SGR ausgestellten Rechnungen umfassen

- die Rechnung Nr. PA2 1 vom 21.04.2015
Gebarungsprovision erstes Trimester 2015 - 53.529,24 € + 11.776,43

MwSt;

- die Rechnung Nr. PA2 3 vom 12.06.2015
Gebarungsprovision für April/Mai 2015 - 37.324,42 € + 8.211,37 € MwSt;

- die Rechnung Nr. PA2 4 vom 01.07.2015
veränderliche Provision für den Zeitraum Jänner/Mai 2015 - 4.827,50 €

+ 1.062,05 € MwSt,


Die vom Verwalter Pioneer Investment Management ausgestellten Rechnungen umfassen

- die Rechnung Nr. 317 vom 28.04.2015
Provisionen erstes Trimester 2015 - 18.113,50 € + 3.984,97 € MwSt;
- die Rechnung Nr. 298 vom 10.04.2015
Postspesen - 5,16 € + 1,14 € MwSt.

Mit dem dritten Verwalter Intesa Sanpaolo Private Banking ist vereinbart worden, dass die Abrechnung am Ende des Jahres vorgenommen wird, da dieser derzeit nicht in der Lage ist, die elektronische Fakturierung vorzunehmen. Diese Zahlung steht demnach noch aus.

Mit Bezug auf Punkt 5) der Anfrage teile ich Ihnen mit, dass es neben dem Regionalrat keine weiteren Nutznießer der Finanzgebarung des am 31.12.2014 bestehenden Vermögens in Höhe von 255.106.752,65 Euro gibt.

Mit freundlichen Grüßen

DIE PRÄSIDENTIN
- Dr. Chiara Avanzo -


Anlagen

1. Rechnungen
2. Verträge

Dem Fragesteller in Papierform zugesandt und auf der Homepage des Regionalrats verfügbar.

Fattura Elettronica

1.1

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09045140150
Progressivo di invio: 000317
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCFTH
Telefono del trasmittente: 390276221

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09045140150
Codice fiscale: 09045140150
Denominazione: PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Gae Aulenti, 1
CAP: 20154
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1272522
Capitale sociale: 51340995.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)


Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80013030228
Denominazione: Consiglio Regionale Trentino Alto Adige

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE
CAP: 38122
Comune: TRENTO
Provincia: TN
Nazione: IT



Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-04-28 (28 Aprile 2015)
Numero documento: 317

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 317
Data ordine di acquisto: 2015-04-28 (28 Aprile 2015)
Numero linea ordine di acquisto: COMM.GESTIONE
Codice Unitario Progetto (CUP): ESENTE
Codice Identificativo Gara (CIG): 62172751A3

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 317
Data ricezione: 2015-04-28 (28 Aprile 2015)
Numero linea ricezione: 2015 I trimestre
Codice Unitario Progetto (CUP): ESENTE
Codice Identificativo Gara (CIG): 62172751A3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Addebito commissione gestione
Valore unitario: 18113.50
Valore totale: 18113.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 18113.50
Totale imposta: 3984.97
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09045140150
 Progressivo di invio: 000298
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFCFTH
 Telefono del trasmittente: 390276221

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
03. GIU. 2015
PROCT.N. 1868

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09045140150
 Codice fiscale: 09045140150
 Denominazione: PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Gae Aulenti, 1
 CAP: 20154
 Comune: Milano
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1272522
 Capitale sociale: 51340995.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80013030228
 Denominazione: Consiglio Regionale Trentino Alto Adige

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE
 CAP: 38122
 Comune: TRENTO
 Provincia: TN
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-04-10 (10 Aprile 2015)
Numero documento: 298

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 298
Data ordine di acquisto: 2015-04-10 (10 Aprile 2015)
Numero linea ordine di acquisto: COMM.GESTIONE
Codice Unitario Progetto (CUP): ESENTE
Codice Identificativo Gara (CIG): 62172751A3

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 298
Data ricezione: 2015-04-10 (10 Aprile 2015)
Numero linea ricezione: spese postali
Codice Unitario Progetto (CUP): ESENTE
Codice Identificativo Gara (CIG): 62172751A3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Addeb.spese postali rendiconto
Valore unitario: 5.16
Valore totale: 5.16
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5.16
Totale imposta: 1.14
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02526430216
Progressivo di invio: 000000368
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCFTH
Telefono del trasmittente: 0471306411
E-mail del trasmittente: info@interconsult.bz.it

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
02. LUG. 2015
PROT. N. 2169

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02223270212
Codice fiscale: 02223270212
Denominazione: PENSPLAN INVEST SGR S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLA MOSTRA 11/13
CAP: 39100
Comune: BOLZANO - BOZEN
Provincia: BZ
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0471068700

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80013030228
Denominazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE 16
CAP: 38100
Comune: TRENTO
Provincia: TN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02526430216
Codice Fiscale: 02526430216
Denominazione: INTERCONSULT GMBH

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Numero documento: PA2 4
Importo totale documento: 5889.55

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 1
Data convenzione: 2002-09-23 (23 Settembre 2002)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6213548E01

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Commissioni di gestione variabile su base individuale di portafogli di investimento realizzata al 31/05/2015 come da contratto stipulato in data 23/09/2002 e successive modifiche
Valore unitario: 4827.50000000
Valore totale: 4827.50000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4827.50
Totale imposta: 1062.05
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Importo: 4827.50
Istituto finanziario: SEDE
Codice IBAN: IT2810808111600000300031283

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_4.pdf
Formato: pdf

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02526430216
Progressivo di invio: 0000000146
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCFTH
Telefono del trasmittente: 0471306411
E-mail del trasmittente: info@interconsult.bz.it



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02223270212
Codice fiscale: 02223270212
Denominazione: PENSPLAN INVEST SGR S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLA MOSTRA 11/13
CAP: 39100
Comune: BOLZANO - BOZEN
Provincia: BZ
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0471068700

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80013030228
Denominazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE 16
CAP: 38100
Comune: TRENTO
Provincia: TN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02526430216
Codice Fiscale: 02526430216
Denominazione: INTERCONSULT GMBH

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-04-21 (21 Aprile 2015)
Numero documento: PA2 1
Importo totale documento: 65305.67

Dati del contratto

Identificativo contratto: 6213548E01
Data contratto: 2002-09-03 (03 Settembre 2002)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6213548E01

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COMMISSIONI DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO
RELATIVE AL 1. TRIMESTRE 2015, COME DA CONTRATTO STIPULATO IN DATA 23/09/2002 SUCCESSIVE
MODIFICHE. FONDO DI GARANZIA

Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 53529.24000000
Valore totale: 53529.24000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 53529.24
Totale imposta: 11776.43
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-04-21 (21 Aprile 2015)
Importo: 53529.24
Istituto finanziario: SEDE
Codice IBAN: IT2810808111600000300031283

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_1.pdf
Formato: pdf

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02526430216
Progressivo di invio: 0000000324
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCFTH
Telefono del trasmittente: 0471306411
E-mail del trasmittente: info@interconsult.bz.it

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
16. GIU. 2015
PROT. N. 2024

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02223270212
Codice fiscale: 02223270212
Denominazione: PENSPLAN INVEST SGR S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLA MOSTRA 11/13
CAP: 39100
Comune: BOLZANO - BOZEN
Provincia: BZ
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0471068700

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80013030228
Denominazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE 16
CAP: 38100
Comune: TRENTO
Provincia: TN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02526430216
Codice Fiscale: 02526430216
Denominazione: INTERCONSULT GMBH

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-12 (12 Giugno 2015)
Numero documento: PA2 3
Importo totale documento: 45535.79

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2002-09-23 (23 Settembre 2002)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6213548E01

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COMMISSIONI DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO
RELATIVE A APRILE E MAGGIO 2015, COME DA CONTRATTO STIPULATO IN DATA 23/09/02 SUCCESSIVE
MODIFICHE. CHIUSURA MANDATO - FONDO DI GARANZIA
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 37324.42000000
Valore totale: 37324.42000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 37324.42
Totale imposta: 8211.37
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti...)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-06-12 (12 Giugno 2015)
Importo: 37324.42
Istituto finanziario: SEDE
Codice IBAN: IT2810808111600000300031283

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_3.pdf
Formato: pdf

CONTRATTO DI GESTIONE
SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLIO

LOTTO NUMERO: 1

stipulato tra:

IL CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE, codice fiscale 80013030228, nella persona del Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami de Tarczal, nato a Padova (PD), il 26 gennaio 1955, C.F. DLLMRC55A26G224Y, residente a Isera (TN), vicolo Miori, 2, legittimato alla firma del presente atto in base e per conto del Consiglio regionale (d'ora in poi "Consiglio regionale")

e

PENSPLAN INVEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO Società per Azioni, in breve PENSPLAN INVEST SGR S.p.A., con sede legale in Bolzano, via della Mostra n. 11/13, capitale sociale Euro 9.868.500,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 02223270212, iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, con il n. 29 della Sezione gestori di OICVM e con il n. 43 della Sezione gestori di FIA e sottoposta a direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A., rappresentata dal dott. Stefano Tomazzoni nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di Pensplan Invest SGR SPA, (d'ora in poi il "Gestore" o la "Società");

di seguito congiuntamente le "Parti"

Premesso che:

- a) il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 26 febbraio

1995, n. 2 e successive modificazioni nonché dei relativi regolamenti di esecuzione, è responsabile della gestione dei fondi accantonati per il sistema degli assegni vitalizi;

- b) il Consiglio regionale, in quanto responsabile, è tenuto altresì a conservare e far fruttare tali fondi;
- c) la Società, iscritta all'albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 29 della Sezione gestori di OICVM e con il n. 43 della Sezione gestori di FIA, è soggetto autorizzato all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui all'articolo 24 del TUF;
- d) al fine di realizzare gli obiettivi di adeguata redditività e di conservazione del patrimonio indicato nel successivo allegato n. 1, il Consiglio regionale conferisce alla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, un incarico di gestire la liquidità e gli strumenti finanziari individuati nell'allegato n. 1;
- e) con la sottoscrizione del presente mandato, il Consiglio regionale richiede alla Società di essere classificato come "cliente al dettaglio";
- f) alla luce della richiesta di cui alla precedente premessa sub e) la Società ha provveduto a consegnare in data 8 maggio 2015 al Consiglio regionale la Nota Informativa che contiene le informazioni che la Società è tenuta a rendere ai sensi degli artt.

- 29-32 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 al fine di informarlo, tra l'altro, circa la natura, i rischi, le implicazioni del servizio di gestione di portafogli. In particolare è stata fornita al Consiglio regionale l'informativa circa la politica di gestione dei conflitti di interesse della Società, sulla strategia di esecuzione e trasmissioni ordini, nonché sugli incentivi percepiti dalla Società;
- g) il Consiglio regionale ha provveduto a fornire le informazioni di cui all'art. 39 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 relative alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il servizio di gestione, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Sulla base di tali informazioni la Società ha valutato adeguato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 le scelte di investimento/disinvestimento connesse alle caratteristiche di gestione di cui all'allegato n. 2 al presente contratto;
- h) la Società che è risultata aggiudicataria del presente contratto, accetta integralmente le norme previste nel capitolato tecnico già ottenuto in fase di gara;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Con il presente contratto il Consiglio regionale conferisce alla Società l'incarico di gestire su base individuale, in nome e per conto del

Consiglio regionale stesso, il portafoglio indicato nell'art. 3 e rappresentato dalla liquidità e dagli strumenti finanziari riportati nell'allegato n. 1 al presente contratto.

Nell'esecuzione del presente incarico, la Società investirà in strumenti finanziari, effettuando scelte congruenti con le caratteristiche della gestione concordate con il Consiglio regionale e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto.

ART. 3 - PATRIMONIO IN GESTIONE

Integrano il patrimonio in gestione di pertinenza e di proprietà del Consiglio regionale sia gli strumenti finanziari e la liquidità affidati inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati dal Consiglio regionale.

Gli strumenti finanziari ed il denaro affidati in gestione dal Consiglio regionale costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà degli stessi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della Società o

viceversa.

ART. 4 - DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Gli strumenti finanziari affidati in gestione alla Società saranno depositati in uno o più conti titoli aperti a nome della Società e sottorubricati a nome del Consiglio regionale presso la banca indicata nell'allegato n. 3 di cui al presente contratto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Le disponibilità liquide verranno accreditate su conti in Euro/divisa aperti a nome della Società e sottorubricati a nome del Consiglio regionale presso la banca di cui al suddetto allegato n. 3, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Tali conti saranno dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni commesse con la prestazione da parte della Società del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento oggetto del presente contratto.

Il Consiglio regionale potrà disporre dei valori presenti in tali conti unicamente dandone preventiva informazione scritta alla Società con preavviso di almeno 7 giorni.

Il Consiglio regionale provvederà altresì a dare comunicazione preventiva alla Società dei successivi depositi di liquidità o di strumenti finanziari effettuati sugli stessi conti sopra indicati con preavviso di 7 giorni.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Consiglio regionale conferisce delega alla Società a movimentare tutti i conti/depositi di cui

al presente articolo, nell'ambito del mandato gestorio e nei limiti delle caratteristiche concordate con il Consiglio regionale stesso e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto e delle istruzioni vincolanti che potranno essere impartite dal Consiglio regionale alla Società.

E' onere del Consiglio regionale comunicare alla banca depositaria l'esistenza della delega conferita alla Società nei termini sopra riportati.

ART 5 - CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

Le caratteristiche della gestione prescelta dal Consiglio regionale sono indicate nell'allegato n. 2.

Fermo restando quanto indicato nell'allegato n. 2 gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere:

- a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro strumento finanziario normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute e relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di

interesse, su valute nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute e ai relativi indici anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzioni su valute, su tassi d'interesse e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono inoltre essere:

- a) denominati in divise di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE;
- b) negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'Unione Europea, all'OCSE;
- c) emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle direttive dell'Unione Europea;
- d) per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi da altri emittenti, nell'ambito di quest'ultimi, i titoli dovranno essere

distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

- e) per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria, quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata superiore all'anno e non superiore a 36 mesi ovvero con durata finanziaria superiore.

Nell'ambito degli strumenti finanziari suddetti, la Società è autorizzata a compiere - senza restrizioni ulteriori rispetto a quelle derivanti da norme di legge o regolamentari - le seguenti operazioni:

- compravendite a pronti; compravendite a termine;
- compravendite a premio;
- operazioni di prestito titoli e di riporto;
- pronti contro termine;
- esercizio di qualsivoglia diritto, anche accessorio, di carattere patrimoniale;
- sottoscrizioni dirette presso gli Enti emittenti o le Casse incaricate;
- sottoscrizioni e rimborsi, acquisti e vendite, di quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto del Regolamento di ciascun O.I.C.R.;
- acquisti, vendite, sottoscrizioni, cessioni degli strumenti finanziari di cui alle lettere f), g), h), i) e j) del presente articolo.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ISTRUZIONI SPECIFICHE

La Società agisce nell'espletamento dell'incarico, conformemente alle

caratteristiche della gestione prescelta dal Consiglio regionale, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata solo da specifiche istruzioni eventualmente impartite per iscritto dal Consiglio regionale stesso ai sensi del presente articolo.

Le percentuali di investimento in singole categorie di strumenti finanziari riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto, possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o all'esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Qualsiasi ulteriore superamento dei limiti indicati nell'allegato n. 2, dovrà essere immediatamente eliminato mediante la cessione o il disinvestimento della percentuale di strumenti finanziari eccedenti i limiti stessi.

Ogni eventuale effetto patrimoniale negativo derivante da tale operazione di cessione o disinvestimento - quali, in via meramente esemplificativa, i costi di intermediazione ovvero le minusvalenze relative agli strumenti finanziari oggetto di dismissione - sarà integralmente a carico della Società. Resta inteso che nessun costo sarà addebitato al Gestore nelle ipotesi in cui gli sforamenti derivino da variazioni del valore degli strumenti finanziari dipendenti dalle fluttuazioni dei mercati o dipendenti da eventi esogeni alla sfera di azione del Gestore (a titolo esemplificativo il downgrade di emittenti/emissioni), fermo restando l'obbligo del Gestore di riportare il portafoglio nell'ambito dei limiti di cui all'allegato n. 2.

La Società può effettuare operazioni aventi a oggetto contratti a premio

e strumenti finanziari derivati nel rispetto delle caratteristiche di gestione prescelte dal Consiglio regionale e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto.

Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, la Società non è autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, non potrà contrarre obbligazioni che impegnino il Consiglio regionale oltre l'entità del patrimonio affidato determinato in base al valore di mercato del momento in cui sono preordinate.

Il Consiglio regionale prende atto che, nel caso sia convenuta una leva finanziaria in misura superiore all'unità, questa può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito e che pertanto esso può venirsi a trovare in una situazione di debito nei confronti della Società. La Società si riserva, in qualunque momento, di riportare ad uno il valore della leva finanziaria.

Ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, con la sottoscrizione del presente contratto, il Consiglio regionale autorizza la Società a gestire il patrimonio conferito in nome proprio e per conto del Consiglio regionale stesso.

La banca depositaria è autorizzata in via generale, ai sensi dell'art. 1717, secondo comma, c.c., a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi ai titoli subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti, in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Società è autorizzata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 38 del

regolamento CONSOB n. 16190/2007 a conferire con apposito contratto di delega scritta ad intermediari autorizzati ed in possesso dei requisiti fissati dalla competente Autorità di vigilanza deleghe al compimento di specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti nell'allegato n. 2. Le deleghe possono riguardare anche l'intero portafoglio in gestione.

Resta inteso che la delega, in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società delegante, anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

La Società provvederà a comunicare al Consiglio regionale ogni successiva variazione del delegato o della portata della delega.

Il Consiglio regionale ha facoltà di impartire alla Società in ogni tempo, esclusivamente per iscritto ed inviate per via di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, nell'ambito delle caratteristiche della gestione concordate e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto, istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni.

La Società, quando riceve dal Consiglio regionale disposizioni relative ad un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale stesso esponendo le ragioni per cui non è possibile procedere all'esecuzione.

La Società informerà prontamente e per iscritto il Consiglio regionale nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 5% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio anno

ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa verrà inviata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 3% di tale controvalore.

La Società non potrà costruire e implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque, consapevole che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.

ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La Società è esonerata dall'obbligo di informare il Consiglio regionale circa la convocazione di assemblee di soci indette da società emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio. Il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari in portafoglio è esercitato esclusivamente in presenza di istruzioni specifiche del Consiglio regionale - impartite mediante procura e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in materia tempo per tempo vigenti - nel rispetto e nei limiti delle indicazioni dallo stesso impartite, che dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il decimo giorno anteriore alla data fissata per le assemblee medesime.

ART. 8 - OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Nelle operazioni poste in essere con o per conto del Consiglio regionale nelle quali la Società abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi o ad altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, la

Società si attiene a quanto riportato nella Nota Informativa di cui alle premesse.

ART. 9 - OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
NON NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI

- a) Compatibilmente con le caratteristiche della gestione indicate nell'allegato n. 2, la Società può inserire nel portafoglio del Consiglio regionale strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 10% del controvalore del patrimonio stesso; le relative operazioni dovranno essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
- b) La percentuale di cui alla precedente lettera a) può essere superata, a condizione che il Consiglio regionale rilasci, a seguito di motivata proposta della Società, la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta diretta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, la Società comunicherà al Consiglio regionale i seguenti elementi, i quali andranno riportati nella premessa all'autorizzazione medesima:
- lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, con la specificazione che trattasi di strumento finanziario non negoziato in alcun mercato regolamentato;
 - la quantità ed il prezzo corrente di quotazione al momento della comunicazione nonché l'eventuale controvalore;
 - le ragioni per le quali l'operazione è ritenuta opportuna o comunque utile per il Consiglio regionale.

- c) I singoli strumenti finanziari di cui alla lettera a) non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto del Consiglio regionale.
- d) Nel caso di superamento dei limiti di cui alle lettere a) e c) per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui alla lettera b), la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenuto conto dell'interesse del Consiglio regionale.
- e) Le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti strumenti finanziari:
 - titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;
 - titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico.
- f) Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

ART. 10 - OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

- a) Gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente art. 5 lett. f), g), h), i) e j), non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

- b) Il Consiglio regionale prende atto che la Società deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.

ART. 11 – RENDICONTO

Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, la Società invia al Consiglio regionale un rendiconto trimestrale riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti. Entro 15 giorni lavorativi dalla fine dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre, la Società invia altresì al Consiglio regionale un rendiconto mensile riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, sempre redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

I rendiconti si compongono dei seguenti documenti:

1. prospetto riassuntivo;
2. estratto conto dei movimenti in Euro;
3. estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e valutazione del portafoglio;
4. eventuale estratto conto dei finanziamenti concessi.

Nei rendiconti verrà evidenziato il rendimento di gestione, sia al lordo che al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo rapportato all'andamento del benchmark relativo alle caratteristiche della gestione di cui all'allegato n. 2 al presente contratto.

La Società si dichiara disponibile a predisporre a proprie spese, dietro

richiesta del Consiglio regionale, l'invio di un flusso telematico settimanale riportante le informazioni di cui ai sopra riportati punti da 1 a 3.

Nell'eventualità che le fosse richiesto la Società dovrà inviare tali informazioni in appositi moduli predisposti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale comunicherà alla Società il nominativo del soggetto che verrà incaricato di operare le verifiche di conformità degli investimenti e l'attività di controllo sull'andamento della gestione, la Società è autorizzata sino da ora a fornire al predetto soggetto le necessarie informazioni allo svolgimento di tali controlli.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato in tutte le sue parti dal Consiglio regionale in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Società entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data del rendiconto stesso.

In aggiunta al rendiconto verrà anche inviata, con spedizione separata:

1. una relazione riguardante l'attività di gestione posta in essere nel periodo con particolare riferimento alle scelte attive (scostamenti significativi rispetto al benchmark) ed alle motivazioni sottostanti (analisi macroeconomica, analisi fondamentale, etc), all'analisi della performance ed alle sue determinanti (analisi di contribuzione);
2. un rendiconto riguardante i volumi, e le commissioni generate dalle operazioni di negoziazione poste in essere con intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

ART.12 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel rendiconto gli strumenti finanziari sono valutati in base ai seguenti criteri dettati dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede) il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati.

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

- b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) e per gli strumenti finanziari illiquidi il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- c) per i titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse

- maturato;
- d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
 - e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Società. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
 - f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
 - g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in valuta nazionale applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
 - h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di

mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento

ART. 13 - COMMISSIONI E SPESE

La Società provvederà ad emettere, con frequenza trimestrale, fattura elettronica con il dettaglio analitico del calcolo delle commissioni e delle spese dovute in vigore del presente contratto. La gestione del tributo IVA per tale fattura dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72.

Le commissioni e le spese sono indicate in dettaglio nell'allegato 4 facente parte integrante del presente contratto. Tutte le commissioni e le spese previste dal presente contratto sono da intendersi non comprensive di eventuali oneri fiscali e saranno, di conseguenza, accresciute dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, se, e nella misura in cui gli stessi siano dovuti.

Dopo l'emissione della fattura, verificata l'accettazione della stessa da parte del Consiglio regionale, ovvero a discrezione della Società contestualmente all'emissione della fattura, la Società è sin d'ora autorizzata ad eseguire un disinvestimento sul portafoglio in gestione per un importo equivalente a quello indicato in fattura, più IVA, accreditandolo su un conto corrente che verrà all'uopo indicato dal Consiglio regionale.

Resta inteso che ove il patrimonio in gestione non sia sufficiente in tutto o in parte al pagamento della fattura, il Consiglio regionale resterà obbligato al pagamento dell'eccedenza a favore della Società.

Il Consiglio regionale provvederà a quietanzare la fattura

indicativamente entro la fine del mese successivo a quello di ricezione. Eventuali commissioni riconosciute alla Società da società emittenti quote e/o azioni di OICR di Gruppo e non, saranno retrocesse a favore del patrimonio gestito mediante riaccredito trimestrale sul conto corrente di gestione.

La Società potrà provvedere ad addebitare direttamente sul patrimonio gestito unicamente gli eventuali oneri fiscali diretti e indiretti conseguenti all'espletamento dell'incarico e non ricompresi nella fattura di cui al primo comma.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RISOLUZIONE

Il presente contratto ha durata di anni cinque dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovabile previo accordo tra le parti.

Il Consiglio regionale può recedere in ogni momento senza alcun preavviso dal contratto, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, e disporre in tutto o in parte delle somme e degli strumenti finanziari di cui è titolare, tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite. Il recesso è efficace dal momento in cui la Società ne riceve comunicazione, così come le disposizioni di smobilizzo totale o parziale.

La Società provvederà, dal momento di efficacia del recesso del Consiglio regionale ad interrompere le operazioni di gestione con esclusione di quelle disposte anteriormente a tale momento e non ancora eseguite e compirà solamente gli atti che si rendano necessari per la conservazione del patrimonio gestito.

La Società avvierà, perfezionatosi il recesso del Consiglio regionale, le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio al Consiglio regionale stesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. La liquidità e gli strumenti finanziari saranno resi nella piena disponibilità del Consiglio regionale secondo modalità consensualmente definite con lo stesso e tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

La Società ha facoltà, ai sensi dell'art. 1727 c.c., di recedere, con un preavviso non inferiore a 60 giorni, dal contratto mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC; il suddetto termine avrà decorrenza dalla ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC da parte del Consiglio regionale.

Al cessare dell'efficacia del presente contratto, comunque determinatasi, la Società invierà al Consiglio regionale un rendiconto di fine rapporto.

Le Parti convengono che qualora - in ogni momento, anche successivo alla stipula del presente contratto - il Consiglio regionale dovesse ricevere notizia dell'impossibilità - per qualsiasi motivo - del rilascio da parte della Prefettura competente della cd. "documentazione antimafia", già richiesta con riferimento alla Società ed ai soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c., senza pregiudizio per le prestazioni già eseguite dalla Società sino alla data della risoluzione.

ART. 15 - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle Parti.

Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere apportata in forma scritta e deve recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto. La Società provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio regionale delle modifiche apportate.

L'invio di ogni comunicazione al Consiglio regionale sarà validamente effettuato all'indirizzo indicato dal Consiglio regionale stesso nel presente contratto o successivamente comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC.

L'invio di ogni comunicazione alla Società sarà validamente effettuato all'indirizzo indicato dalla Società stessa nel presente contratto o successivamente comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Società il Consiglio regionale può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa.

ART. 16 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si ha per concluso, in caso di sottoscrizione contestuale da parte dei soggetti titolati, alla data della stessa sottoscrizione.

Il contratto si ha per concluso, nel caso in cui una parte sottoscriva

prima dell'altra, nel momento nel quale il primo firmatario avrà notizia certa dell'avvenuta sottoscrizione da parte del secondo firmatario. E' onere del secondo firmatario comunicare al primo firmatario, secondo le modalità indicate nell'art. 15, l'avvenuta sottoscrizione, entro il giorno lavorativo successivo a quello della firma.

Il presente contratto ha efficacia dal 1° giugno 2015.

Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che il presente contratto, indipendentemente dalle modalità di conclusione adottate, è frutto dell'elaborazione comune delle Parti stesse.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente contratto di pari oggetto in essere tra le Parti.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato, interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine a interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono di competenza del Tribunale di Trento.

ART. 18 - TRACCIABILITA'

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Società si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti di subdelega della presente gestione, su base individuale, di portafoglio di investimento con propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei

flussi finanziari.

La Società si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al precedente comma 2 (subappaltatore/subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di grave inadempimento dell'obbligo di cui alla citata legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari oggetto del presente articolo, si determina un caso di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e, contestualmente alla sua sottoscrizione, le stesse risolvono per mutuo consenso ogni altro accordo in essere tra loro avente lo stesso oggetto o avente ad oggetto rapporti di consulenza.

Le parti dichiarano che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente accordo e che questo è vincolante ed impegnativo per ciascuna di esse e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati o altri divieti cui esse incorrono. Dichiarano, inoltre, che la sottoscrizione del presente accordo è effettuata da persone debitamente autorizzate.

La Società si impegna ad organizzare una riunione operativa con il Consiglio regionale in ogni momento in cui il Consiglio regionale lo ritenga utile.

ART. 20 - ALLEGATI AL CONTRATTO E LORO EFFICACIA

Oltre agli allegati da 1 a 6, espressamente menzionati negli articoli del presente contratto, fa parte integrante dello stesso l'allegato "A" Nota Informativa;

Le disposizioni contenute nell'articolato, nelle clausole e negli allegati da 1 a 6 del presente contratto prevalgono su analoghe o discordanti disposizioni contenute nell'allegato A.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Presidente dott. Stefano Tomazzoni

ALLEGATO 1

PORTAFOGLIO IN GESTIONE

Il Consiglio, in relazione all'incarico di gestione con le caratteristiche della Linea di gestione di cui al seguente allegato n. 2, conferisce alla Società il patrimonio di seguito indicato:

Euro 87.500.000,00 (ottantasettemilionicinquecentomila/00 euro).

Considerato che il conferimento relativo all'importo sopra indicato proviene, nella sua totalità, dal mandato di cui al contratto sottoscritto in data 23 settembre 2002 (tra il Consiglio regionale e PensPlan Invest SGR S.p.A.) di cui alla nota prot. n. 9389 Cons. reg. del 7 ottobre 2002, attualmente a voi affidato in gestione, si autorizza con la firma del presente allegato a trasferire, fino all'ammontare di Euro 87.500.000,00 (ottantasettemilionicinquecentomila/00 euro con valuta fissa 1° giugno 2015 dal mandato sopraindicato al nuovo mandato di cui al presente contratto.

Appurato che la valorizzazione delle giacenze alla data del 1° giugno 2015 potrà essere effettuata solo in data successiva, si conviene che, qualora la valutazione del patrimonio trasferito abbia un valore superiore ad Euro 87.500.000,00 l'eventuale eccedenza verrà prontamente bonificata sul conto di tesoreria del Consiglio regionale contraddistinto dal seguente IBAN: IT39 0 02008 01820 000001460119.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Presidente dott. Stefano Tomazzoni _____

ALLEGATO N. 2

CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

La valuta di riferimento è l'Euro.

Leva finanziaria concordata 1.

LIMITI DI INVESTIMENTO

Nel caso in cui il Consiglio regionale si avvalga della facoltà di cui all'art. 6 del presente contratto, le compravendite di titoli o OICR effettuate in ossequio a tali disposizioni specifiche non concorreranno al computo dei limiti di seguito indicati. Sarà comunque cura del gestore adattare la gestione in maniera tale da rispettare le finalità del mandato. Qualora gli acquisti effettuati a seguito di disposizioni specifiche di cui all'art. 6 comportino l'impossibilità di conseguire i livelli di rischio rendimento di seguito indicati sarà cura della Società procedere a richiedere il disinvestimento dei medesimi motivandone le ragioni.

1. Azioni e OICR di natura azionaria massimo 20%;
2. Obbligazioni di emittenti privati e OICR che investano in questo tipo di obbligazioni massimo 25%;
3. OICR, comprensivi di quelli previsti ai precedenti punti 1 e 2, massimo 30%;
4. Rischio valutario - posizione in strumenti finanziari denominati in valute diverse da quella di riferimento al netto delle operazioni di copertura massimo 10%;
5. I titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating. I titoli del debito pubblico italiano non

sottostanno a detta previsione di rating minimo. Anche nel caso vengano utilizzati degli OICR, il predetto limite di rating dovrà essere rispettato, curando che nel prospetto dello stesso venga riportata una analoga previsione.

6. Limiti di concentrazione: sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai soli titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana. I livelli di rating previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating:
- a. OICR ed ETF di qualsiasi natura:
 - massimo 15% del portafoglio;
 - massimo 5% del patrimonio totale dell'OICR o ETF;
 - b. Titoli di capitale liquidi e trattati in mercati regolamentati:
 - massimo 1% del portafoglio;
 - c. Titoli strutturati od aventi componente derivativa:
 - non previsti;
 - d. Investimenti in "private placement":
 - non previsti;
 - e. Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

RATING		LIMITI		
		max per singolo titolo		max su
minimo	massimo	su portafoglio	su singola emissione	portafoglio

AAA		10.00%	10.00%	100.00%
AA+	AAA-	6.00%	5.00%	70.00%
A	AA	3.00%	5.00%	50.00%
BBB+	A-	1.00%	2.00%	10.00%
NO RAT.	BBB	0.00%	0.00%	0.00%

STRUMENTI DERIVATI

La Società potrà utilizzare i seguenti strumenti derivati, quotati su mercati regolamentati e contraddistinti da elevata liquidità:

1. contratti future su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;
2. contratti di opzione su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;

unicamente con finalità di copertura delle posizioni in portafoglio.

Non è ammesso l'utilizzo dei seguenti strumenti derivati:

1. contratti swap;
2. derivati di credito.

ULTERIORI LIMITI

La Società non potrà costruire implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque, consapevole che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.

BENCHMARK

Il benchmark della gestione è composto dal seguente indice:

- Variazione percentuale dell'indice HICP al netto della variazione dei tabacchi maggiorata di +2% su base annua.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Presidente dott. Stefano Tomazzoni _____

ALLEGATO N. 3

BANCA DEPOSITARIA

La Banca depositaria è BANCA DEPOSITARIA S.p.A..

Per l'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 4 gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide verranno rispettivamente depositati e accreditati nei seguenti:

conto titoli	CNSX
conto euro	0003510001883
conto USD	0003516109306065
conto JPY	0003516109306066
conto GBP	0003516109306067

aperti a nome della Società e sottorubricati Consiglio regionale.

Eventuali tasse, bolli ed imposte di varia natura sono a carico del Consiglio regionale.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Presidente dott. Stefano Tomazzoni _____

ALLEGATO N. 4

COMMISSIONI E SPESE

COMMISSIONE DI GESTIONE: 0,15% annui (zero virgola quindici percento);

COMMISSIONE BANCA DEPOSITARIA: 0,001% annui (zero virgola zerozerozero percento)

La Società procederà agli addebiti come previsto dall'articolo 13 del presente contratto, calcolando dette commissioni con cadenza trimestrale, applicando la commissione sul valore medio del patrimonio nel trimestre solare di riferimento.

Per quanto attiene al pagamento delle commissioni dovute alla banca depositaria e corrisposte direttamente dalla Società, quest'ultima è espressamente autorizzata dal Consiglio regionale a pagare tali commissioni, addebitandole al medesimo Consiglio nelle fatture relative alle commissioni di gestione.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Presidente dott. Stefano Tomazzoni _____

ALLEGATO N. 5

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il d.lgs. n. 196/2003 (di seguito "la legge"), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Società fornisce al Consiglio regionale l'informativa richiesta dalla legge e chiede allo stesso di esprimere il consenso al trattamento e alle comunicazioni connessi con il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi prestato dalla Società.

1. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali forniti dal Consiglio regionale sono trattati dalla Società per finalità strettamente correlate alla instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi imposti dalle Autorità di Vigilanza).

Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni al Consiglio regionale; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione

relativa ai rapporti intercorsi con il Consiglio regionale; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. L'elenco delle predette società è costantemente aggiornato e può essere richiesto gratuitamente, anche telefonicamente al Responsabile del trattamento indicato al successivo paragrafo 4.

I suddetti trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Senza i dati del Consiglio regionale, la Società non potrebbe dare esecuzione al Contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dal Consiglio regionale stesso per obbligo di legge o di regolamento: lo prevede, ad esempio, la normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni).

2. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati personali in possesso della Società potranno essere comunicati alle società che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa indicate nel paragrafo precedente nonché a intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le operazioni relative al contratto stipulato. I dati potranno essere comunicati

anche alle Autorità di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria e a professionisti esterni di cui si avvale la Società.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento.

I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

3. Diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003.

L'articolo 7) della legge riconosce all'interessato specifici diritti. In particolare, l'interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati; ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

4. Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è PensPlan Invest SGR S.p.A., iscritta all'albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 29 della Sezione gestori di OICVM e con il n. 43 della Sezione gestori di FIA, con sede legale in Bolzano, Via della Mostra 11/13.

Le istanze di cui al paragrafo precedente possono essere indirizzate all'attenzione del Responsabile del Trattamento pro tempore, domiciliato presso la sede legale della Società.

Rivolgendosi al detto Responsabile del trattamento, anche telefonicamente, si ha inoltre il diritto di conoscere gratuitamente l'identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente designati dalla Società.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Presidente dott. Stefano Tomazzoni _____

ALLEGATO N. 6

REGIME FISCALE

Con riferimento al presente contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, vogliate prendere nota che i beni affidati in gestione non sono relativi ad un'attività di impresa commerciale e che per la tassazione dei redditi realizzati/maturati per effetto della gestione, il Consiglio regionale opta per il regime del risparmio gestito. Il Consiglio regionale è parte della Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 TUIR, la base imponibile sulla quale applicare l'imposta sostitutiva prevista dal regime del risparmio gestito dovrà essere definita di conseguenza.

La suddetta opzione avrà effetto per tutto il periodo d'imposta e potrà essere revocata espressamente per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Resta inteso che, ove richiesto dalla vigente disciplina fiscale, per i proventi che non concorrono alla formazione del risultato della gestione, la Società applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 1-ter dell'art. 2 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Le parti convengono che la Società provvederà a effettuare il versamento delle imposte inerenti e conseguenti il presente contratto, mediante provvista, in parti eguali, su conti correnti accessi presso filiali di banche domiciliate nelle Province di Trento e Bolzano.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Presidente dott. Stefano Tomazzoni _____

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione	Controfirma di:
CONTRATTO DI GESTIONE Consiglio regionale_def TS.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 15:20:14 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	STEFANO TOMAZZONI	TMZSFN65S27H612Q	non presente	
	ControFirma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 15:20:14 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MARCO DELL'ADAMI DE TARCZAL	DLLMRC55A26G224Y	non presente	TOMAZZONI STEFANO

**CONTRATTO DI GESTIONE
SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLIO**

LOTTO NUMERO: 3

stipulato tra:

IL CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE, codice fiscale 80013030228, nella persona del Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami de Tarczal, nato a Padova (PD), il 26 gennaio 1955, C.F. DLLMRC55A26G224Y, residente a Isera (TN), vicolo Miori, 2, legittimato alla firma del presente atto in base e per conto del Consiglio regionale (d'ora in poi "Consiglio regionale")

e

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.G.R.p.A. (il "Gestore" o la "Società")), con sede in Piazza Gae Aulenti 1 – Tower B, 20154 – Milano, Capitale Sociale Euro 51.340.995,00, Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. 09045140150, iscritta all'Albo delle SGR Sezione Gestori di OICVM N.17 – Sezione Gestori di FIA N.15 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia;
di seguito congiuntamente le "Parti"

Premesso che:

- a) Il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1995, n 2 e successive modificazioni nonché dei relativi regolamenti di esecuzione, è responsabile della gestione dei fondi accantonati per il sistema degli assegni vitalizi;
- b) il Consiglio regionale, in quanto responsabile, è tenuto altresì a conservare e far fruttare tali fondi;

- c) la Società, iscritta all'Albo delle SGR Sezione Gestori di OICVM n. 17 - Sezione Gestori di FIA N. 15 - è soggetto autorizzato all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- d) al fine di realizzare gli obiettivi di adeguata redditività e di conservazione del patrimonio indicato nel successivo allegato n. 1, il Consiglio regionale conferisce alla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, un incarico di gestire la liquidità e gli strumenti finanziari individuati nell'allegato n. 1;
- e) con la sottoscrizione del presente mandato, il Consiglio regionale richiede alla Società di essere classificato come "cliente al dettaglio";
- f) alla luce della richiesta di cui alla precedente premessa sub e) la Società ha provveduto a consegnare in data 7 novembre 2014 al Consiglio regionale la Nota Informativa che contiene le informazioni che la Società è tenuta a rendere ai sensi degli artt. 29-32 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 al fine di informarlo, tra l'altro, circa la natura, i rischi, le implicazioni del servizio di gestione di portafogli. In particolare è stata fornita al Consiglio regionale l'informativa circa la politica di gestione dei conflitti di interesse della Società, sulla strategia di esecuzione e trasmissioni ordini, nonché sugli incentivi percepiti dalla Società;
- g) il Consiglio regionale ha provveduto a fornire le informazioni di cui all'art. 39 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 relative

alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il servizio di gestione, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Sulla base di tali informazioni la Società ha valutato adeguato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 le scelte di investimento/disinvestimento connesse alle caratteristiche di gestione di cui all'allegato n. 2 al presente contratto;

- h) la Società che è risultata aggiudicataria del presente contratto, accetta integralmente le norme previste nel capitolato tecnico già ottenuto in fase di gara.

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Con il presente contratto il Consiglio regionale conferisce alla Società l'incarico di gestire su base individuale, in nome e per conto del Consiglio regionale stesso, il portafoglio indicato nell'art. 3 e rappresentato dalla liquidità e dagli strumenti finanziari riportati nell'allegato n. 1 al presente contratto.

Nell'esecuzione del presente incarico, la Società investirà in strumenti finanziari, effettuando scelte congruenti con le caratteristiche della gestione concordate con il Consiglio regionale e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto.

ART. 3 - PATRIMONIO IN GESTIONE

Integrano il patrimonio in gestione di pertinenza e di proprietà del Consiglio regionale sia gli strumenti finanziari e la liquidità affidati inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati dal Consiglio regionale.

Gli strumenti finanziari ed il denaro affidati in gestione dal Consiglio regionale costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà degli stessi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della Società o viceversa.

ART. 4 - DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Il patrimonio conferito in gestione è depositato su un "Conto di gestione per conto terzi" intestato al Gestore (il "Conto") ed aperto presso SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES SpA con sede legale e Direzione Centrale in Milano, via Benigno Crespi 19/A (MAC2), di

seguito ("Banca Depositaria"), con indicazione che trattasi di beni di terzi e tenuti distinti dai conti del Gestore e accessi presso il medesimo depositario.

I valori dell'Investitore così detenuti costituiranno patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del Gestore da quello degli altri clienti del Gestore. I patrimoni conferiti in gestione si intenderanno nella disponibilità del Gestore nella data di valuta a favore della stessa ove si tratti di liquidità e nella data di consegna al Gestore ove si tratti di strumenti finanziari. La disponibilità da parte del Gestore sarà condizione di efficacia del mandato gestorio riguardo al patrimonio conferito. Gli interessi percepiti dal Gestore sulle somme liquide come sopra depositate saranno riconosciuti all'Investitore mediante accredito sul Conto nella stessa misura in cui saranno percepiti.

Il Gestore sarà tenuto a movimentare il Conto nell'ambito del mandato gestorio e nei limiti delle caratteristiche della gestione convenute tra l'Investitore e il Gestore e delle istruzioni vincolanti che potranno essere impartite dall'Investitore. Il Gestore è comunque espressamente autorizzato dall'Investitore a contabilizzare sul Conto gli importi liquidi rivenienti dall'attività di gestione. La Società è comunque espressamente autorizzata a:

- contabilizzare nei Conti aperti presso la Banca Depositaria gli importi liquidi rivenienti dall'attività di gestione;
- depositare e far custodire presso la Banca Depositaria gli strumenti finanziari in gestione.

Il Consiglio regionale potrà disporre dei valori presenti in tali conti

unicamente dandone preventiva informazione scritta alla Società con preavviso di almeno 7 giorni.

Il Consiglio regionale provvederà altresì a dare comunicazione preventiva alla Società dei successivi depositi di liquidità o di strumenti finanziari effettuati sugli stessi conti sopra indicati con preavviso di 7 giorni.

ART 5 - CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

Le caratteristiche della gestione prescelta dal Consiglio regionale sono indicate nell'allegato n. 2.

Fermo restando quanto indicato nell'allegato n. 2 gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere:

- a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro strumento finanziario normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute e relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di

interesse, su valute nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute e ai relativi indici anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzioni su valute, su tassi d'interesse e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono inoltre essere:

- a) denominati in divise di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE;
- b) negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'Unione Europea, all'OCSE;
- c) emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle direttive dell'Unione Europea;
- d) per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi da altri emittenti, nell'ambito di quest'ultimi, i titoli dovranno essere

distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

- e) per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria, quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata superiore all'anno e non superiore a 36 mesi ovvero con durata finanziaria superiore.

Nell'ambito degli strumenti finanziari suddetti, la Società è autorizzata a compiere - senza restrizioni ulteriori rispetto a quelle derivanti da norme di legge o regolamentari - le seguenti operazioni: (

- compravendite a pronti; compravendite a termine;
- compravendite a premio;
- operazioni di prestito titoli e di riporto;
- pronti contro termine;
- esercizio di qualsivoglia diritto, anche accessorio, di carattere patrimoniale;
- sottoscrizioni dirette presso gli Enti emittenti o le Casse incaricate;
- sottoscrizioni e rimborsi, acquisti e vendite, di quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto del Regolamento di ciascun O.I.C.R.;
- acquisti, vendite, sottoscrizioni, cessioni degli strumenti finanziari di cui alle lettere f), g), h) i) e j) del presente articolo.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ISTRUZIONI SPECIFICHE

La Società agisce nell'espletamento dell'incarico, conformemente alle caratteristiche della gestione prescelta dal Consiglio regionale, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata solo da specifiche istruzioni eventualmente impartite per iscritto dal Consiglio regionale stesso ai sensi del presente articolo.

Le percentuali di investimento in singole categorie di strumenti finanziari riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto, possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o all'esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Qualsiasi ulteriore superamento dei limiti indicati nell'allegato n. 2, dovrà essere immediatamente eliminato mediante la cessione o il disinvestimento della percentuale di strumenti finanziari eccedenti i limiti stessi.

Ogni eventuale effetto patrimoniale negativo derivante da tale operazione di cessione o disinvestimento, quali, in via meramente esemplificativa, i costi di intermediazione ovvero le minusvalenze relative agli strumenti finanziari oggetto di dismissione, sarà integralmente a carico della Società. Resta inteso che nessun costo sarà addebitato al Gestore nelle ipotesi in cui gli sforamenti derivino da variazioni del valore degli strumenti finanziari dipendenti dalle fluttuazioni dei mercati o dipendenti da eventi esogeni alla sfera di azione del Gestore (a titolo esemplificativo il downgrade di emittenti/emissioni), fermo restando l'obbligo del Gestore di riportare il portafoglio nell'ambito dei limiti di cui all'allegato n. 2.

La Società può effettuare operazioni aventi a oggetto contratti a premio e strumenti finanziari derivati nel rispetto delle caratteristiche di gestione prescelte dal Consiglio regionale e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto.

Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, la Società non è autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, non potrà contrarre obbligazioni che impegnino il Consiglio regionale oltre l'entità del patrimonio affidato determinato in base al valore di mercato del momento in cui sono preordinate.

Il Consiglio regionale prende atto che, nel caso sia convenuta una leva finanziaria in misura superiore all'unità, questa può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito e che pertanto esso può venirsi a trovare in una situazione di debito nei confronti della Società. La Società si riserva, in qualunque momento, di riportare ad uno il valore della leva finanziaria.

Ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con la sottoscrizione del presente contratto, il Consiglio regionale autorizza la Società a gestire il patrimonio conferito anche in nome proprio e per conto del Consiglio regionale stesso.

La banca depositaria è autorizzata in via generale, ai sensi dell'art. 1717, secondo comma, c.c., a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi ai titoli subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti, in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Società è autorizzata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 38 del regolamento CONSOB n. 16190/2007 a conferire con apposito contratto di delega scritta ad intermediari autorizzati ed in possesso dei requisiti fissati dalla competente Autorità di vigilanza deleghe al compimento di specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti nell'allegato n. 2. Le deleghe possono riguardare anche l'intero portafoglio in gestione. Inoltre si precisa che il Gestore potrà altresì avvalersi di altre società del Gruppo Pioneer per l'attività di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Resta inteso che la delega, in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società delegante, anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

La Società provvederà a comunicare al Consiglio regionale ogni successiva variazione del delegato o della portata della delega.

Il Consiglio regionale ha facoltà di impartire alla Società in ogni tempo, esclusivamente per iscritto ed inviate per via di lettera raccomandata RR/PEC, nell'ambito delle caratteristiche della gestione concordate e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto, istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni.

La Società, quando riceve dal Consiglio regionale disposizioni relative ad un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale stesso esponendo le ragioni per cui non è possibile procedere all'esecuzione.

La Società informerà prontamente e per iscritto il Consiglio regionale

nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 5% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio anno ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa verrà inviata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 3% di tale controvalore.

La Società non potrà costruire e implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque, consapevole che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.

ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La Società è esonerata dall'obbligo di informare il Consiglio regionale circa la convocazione di assemblee di soci indette da società emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio. Il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari in portafoglio è esercitato esclusivamente in presenza di istruzioni specifiche del Consiglio regionale - impartite mediante procura e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in materia tempo per tempo vigenti - nel rispetto e nei limiti delle indicazioni dallo stesso impartite, che dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il decimo giorno anteriore alla data fissata per le assemblee medesime.

ART. 8 - OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Nelle operazioni poste in essere con o per conto del Consiglio regionale

nelle quali la Società abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi o ad altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, la Società si attiene a quanto riportato nella Nota Informativa di cui alle premesse.

**ART. 9 - OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
NON NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI**

- a) Compatibilmente con le caratteristiche della gestione indicate nell'allegato 2, la Società può inserire nel portafoglio del Consiglio regionale strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 10% del controvalore del patrimonio stesso; le relative operazioni dovranno essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
- b) La percentuale di cui alla precedente lettera a) può essere superata, a condizione che il Consiglio regionale rilasci, a seguito di motivata proposta della Società, la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta diretta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, la Società comunicherà al Consiglio regionale i seguenti elementi, i quali andranno riportati nella premessa all'autorizzazione medesima:
- lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, con la specificazione che trattasi di strumento finanziario non negoziato in alcun mercato regolamentato;
 - la quantità ed il prezzo corrente di quotazione al momento

della comunicazione nonché l'eventuale controvalore;

- le ragioni per le quali l'operazione è ritenuta opportuna o comunque utile per il Consiglio regionale.
- c) I singoli strumenti finanziari di cui alla lettera a) non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto del Consiglio regionale.
- d) Nel caso di superamento dei limiti di cui alle lettere a) e c) per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui alla lettera b), la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenuto conto dell'interesse del Consiglio regionale.
- e) Le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti strumenti finanziari:
- titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;
 - titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico.
- f) Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

ART. 10 - OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

- a) Gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente art. 5 lett. f), g), h), i) e j) non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.
- b) Il Consiglio regionale prende atto che la Società deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.

ART. 11 - RENDICONTO

Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, la Società invia al Consiglio regionale un rendiconto trimestrale riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

Entro 15 giorni lavorativi dalla fine dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre, la Società invia altresì al Consiglio regionale un rendiconto mensile riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, sempre redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

I rendiconti si compongono dei seguenti documenti:

1. prospetto riassuntivo;
2. estratto conto dei movimenti in Euro;
3. estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e valutazione del portafoglio;

4. eventuale estratto conto dei finanziamenti concessi.

Nei rendiconti verrà evidenziato il rendimento di gestione, sia al lordo che al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo rapportato all'andamento del benchmark relativo alle caratteristiche della gestione di cui all'allegato n. 2 al presente contratto.

La Società si dichiara disponibile a predisporre a proprie spese, dietro richiesta del Consiglio regionale, l'invio di un flusso telematico settimanale riportante le informazioni di cui ai sopra riportati punti da 1 a 3.

Nell'eventualità che le fosse richiesto la Società dovrà inviare tali informazioni in appositi moduli predisposti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale comunicherà alla Società il nominativo del soggetto che verrà incaricato di operare le verifiche di conformità degli investimenti e l'attività di controllo sull'andamento della gestione, la Società è autorizzata sino da ora a fornire al predetto soggetto le necessarie informazioni allo svolgimento di tali controlli.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato in tutte le sue parti dal Consiglio regionale in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Società entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data del rendiconto stesso.

In aggiunta al rendiconto verrà anche inviata, con spedizione separata:

1. una relazione riguardante l'attività di gestione posta in essere nel periodo con particolare riferimento alle scelte attive (scostamenti significativi rispetto al benchmark) ed alle motivazioni sottostanti (analisi macroeconomica, analisi fondamentale, etc), all'analisi

- della performance ed alle sue determinanti (analisi di contribuzione);
2. un rendiconto riguardante i volumi, e le commissioni generate dalle operazioni di negoziazione poste in essere con intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

ART.12 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel rendiconto gli strumenti finanziari sono valutati in base ai seguenti criteri dettati dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede) il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati.

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

- b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) e per gli strumenti finanziari illiquidi il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Società,

concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");

- c) per i titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Società. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in valuta nazionale applicando i relativi cambi

rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

- h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

ART. 13 - COMMISSIONI E SPESE

La Società provvederà ad emettere, con frequenza trimestrale, fattura elettronica con il dettaglio analitico del calcolo delle commissioni e delle spese dovute in vigore del presente contratto. La gestione del tributo IVA per tale fattura dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72.

Le commissioni e le spese sono indicate in dettaglio nell'allegato 4 facente parte integrante del presente contratto. Tutte le commissioni e le spese previste dal presente contratto sono da intendersi non comprensive di eventuali oneri fiscali e saranno, di conseguenza, accresciute dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, se, e nella misura in cui gli stessi siano dovuti.

Dopo l'emissione della fattura, verificata l'accettazione della stessa da parte del Consiglio regionale, ovvero a discrezione della Società contestualmente all'emissione della fattura, la Società è sin d'ora autorizzata ad eseguire un disinvestimento sul portafoglio in gestione per un importo equivalente a quello indicato in fattura, più IVA,

accreditandolo su un conto corrente che verrà all'uopo indicato dal Consiglio regionale.

Resta inteso che ove il patrimonio in gestione non sia sufficiente in tutto o in parte al pagamento della fattura, il Consiglio regionale resterà obbligato al pagamento dell'eccedenza a favore della Società.

Il Consiglio regionale provvederà a quietanzare la fattura indicativamente entro la fine del mese successivo a quello di ricezione.

Eventuali commissioni riconosciute alla Società da società emittenti quote e/o azioni di OICR di Gruppo e non, saranno retrocesse a favore del patrimonio gestito mediante riaccredito trimestrale sul conto corrente di gestione.

La società potrà provvedere ad addebitare direttamente sul patrimonio gestito unicamente gli eventuali oneri fiscali diretti e indiretti conseguenti all'espletamento dell'incarico e non ricompresi nella fattura di cui al primo comma.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO,

RECESSO E RISOLUZIONE

Il presente contratto ha durata di anni cinque dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovabile previo accordo tra le parti.

Il Consiglio regionale può recedere in ogni momento senza alcun preavviso dal contratto, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, e disporre in tutto o in parte delle somme e degli strumenti finanziari di cui è titolare, tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite. Il recesso è efficace dal momento in cui la Società ne riceve comunicazione, così come le

disposizioni di smobilizzo totale o parziale.

La Società provvederà, dal momento di efficacia del recesso del Consiglio regionale ad interrompere le operazioni di gestione con esclusione di quelle disposte anteriormente a tale momento e non ancora eseguite e compirà solamente gli atti che si rendano necessari per la conservazione del patrimonio gestito.

La Società avvierà, perfezionatosi il recesso del Consiglio regionale, le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio al Consiglio regionale stesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. La liquidità e gli strumenti finanziari saranno resi nella piena disponibilità del Consiglio regionale secondo modalità consensualmente definite con lo stesso e tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

La Società ha facoltà, ai sensi dell'art. 1727 c.c., di recedere, con un preavviso non inferiore a 60 giorni, dal contratto mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC; il suddetto termine avrà decorrenza dalla ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC da parte del Consiglio regionale.

Al cessare dell'efficacia del presente contratto, comunque determinatasi, la Società invierà al Consiglio regionale un rendiconto di fine rapporto.

Le Parti convengono che qualora - in ogni momento, anche successivo alla stipula del presente contratto - il Consiglio regionale dovesse ricevere notizia dell'impossibilità - per qualsiasi motivo - del rilascio da

parte della Prefettura competente della cd. "documentazione antimafia", già richiesta con riferimento alla Società ed ai soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c., senza pregiudizio per le prestazioni già eseguite dalla Società sino alla data della risoluzione.

In caso di definitivo accertamento in ordine ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1 lettera "g", e del comma 2, del d.lgs n. 163/2006, come dichiarati alla data di partecipazione alla gara, la Società risultasse - sempre con riferimento alla suddetta data - in posizione non legittimata il presente contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 c.c. senza pregiudizio per le prestazioni già eseguite dalla Società sino alla data della risoluzione.

ART. 15 - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle Parti.

Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere apportata in forma scritta e deve recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto. La Società provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio regionale delle modifiche apportate.

L'invio di ogni comunicazione al Consiglio regionale sarà validamente effettuato all'indirizzo indicato dal Consiglio regionale stesso nel presente contratto o successivamente comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC.

L'invio di ogni comunicazione alla Società sarà validamente effettuato all'indirizzo indicato dalla Società stessa nel presente contratto o successivamente comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Società il Consiglio regionale può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa.

ART. 16 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si ha per concluso, in caso di sottoscrizione contestuale da parte dei soggetti titolati, alla data della stessa sottoscrizione.

Il contratto si ha per concluso, nel caso in cui una parte sottoscriva prima dell'altra, nel momento nel quale il primo firmatario avrà notizia certa dell'avvenuta sottoscrizione da parte del secondo firmatario. E' onere del secondo firmatario comunicare al primo firmatario, secondo le modalità indicate nell'art. 15, l'avvenuta sottoscrizione, entro il giorno lavorativo successivo a quello della firma.

Il presente contratto ha efficacia dal 1° giugno 2015.

Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che il presente contratto, indipendentemente dalle modalità di conclusione adottate, è frutto dell'elaborazione comune delle Parti stesse.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente contratto di pari oggetto in essere tra le Parti.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato, interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine a interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono di competenza del Tribunale di Trento.

ART. 18 - TRACCIABILITA'

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Società si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti di subdelega della presente gestione, su base individuale, di portafoglio di investimento con propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al precedente comma 2 (subappaltatore/subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di grave inadempimento dell'obbligo di cui alla citata legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari oggetto del presente articolo, si determina un caso di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e, contestualmente alla sua sottoscrizione, le stesse risolvono per mutuo consenso ogni altro accordo in essere tra loro avente lo stesso oggetto o avente ad oggetto rapporti di consulenza.

Le parti dichiarano che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente accordo e che questo è vincolante ed impegnativo per ciascuna di esse e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati o altri divieti cui esse incorrono. Dichiarano, inoltre, che la sottoscrizione del presente accordo è effettuata da persone debitamente autorizzate.

La Società si impegna ad organizzare una riunione operativa con il Consiglio regionale in ogni momento in cui il Consiglio regionale lo ritenga utile.

ART. 20 - ALLEGATI AL CONTRATTO E LORO EFFICACIA

Oltre agli allegati da 1 a 6, espressamente menzionati negli articoli del presente contratto, fa parte integrante dello stesso l'allegato "A" Nota Informativa;

Le disposizioni contenute nell'articolato, nelle clausole e negli allegati da 1 a 6 del presente contratto prevalgono su analoghe o discordanti disposizioni contenute nell'allegato A.


Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.


avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpa

Il Legale Rappresentante Cinzia Tagliabue



Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione	Controfirma di:
Contratto.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 08:57:33 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	CINZIA TAGLIABUE	TGLCNZ61S51F205X	Actalis S.p.A./03358520967	
	ControFirma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 08:57:33 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MARCO DELL'ADAMI DE TARCZAL	DLLMRC55A26G224Y	non presente	CINZIA TAGLIABUE



ALLEGATO 1

PORTAFOGLIO IN GESTIONE

Il Consiglio, in relazione all'incarico di gestione con le caratteristiche della Linea di gestione di cui al seguente allegato n. 2, conferisce alla Società il patrimonio di seguito indicato:

Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00 euro).

Considerato che il conferimento relativo all'importo sopra indicato proviene, nella sua totalità, dal mandato 66091/contratto 01194361 attualmente a voi affidato in gestione, si autorizza con la firma del presente allegato a trasferire, fino all'ammontare di Euro 35.000.000,00 (in lettere) trentacinquemilioni/00 euro con valuta fissa 1° giugno 2015 dal mandato 66091/ contratto 01194361 al - mandato di cui al presente contratto.

Appurato che la valorizzazione delle giacenze alla data del 1° giugno 2015 potrà essere effettuata solo in data successiva, si conviene che, qualora la valutazione del patrimonio trasferito abbia un valore superiore ad Euro 35.000.000,00 l'eventuale eccedenza verrà prontamente bonificata sul conto di tesoreria del Consiglio regionale contraddistinto dal seguente IBAN: IT39 0 02008 01820 000001460119.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA

Il Legale Rappresentante Cinzia Tagliabue

Cinzia Tagliabue

ALLEGATO N. 2

CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

La valuta di riferimento è l'Euro.

Leva finanziaria concordata 1.

LIMITI DI INVESTIMENTO

Nel caso in cui il Consiglio regionale si avvalga della facoltà di cui all'art. 6 del presente contratto, le compravendite di titoli o OICR effettuate in ossequio a tali disposizioni specifiche non concorreranno al computo dei limiti di seguito indicati. Sarà comunque cura del gestore adattare la gestione in maniera tale da rispettare le finalità del mandato. Qualora gli acquisti effettuati a seguito di disposizioni specifiche di cui all'art. 6 comportino l'impossibilità di conseguire i livelli di rischio rendimento di seguito indicati sarà cura della Società procedere a richiedere il disinvestimento dei medesimi motivandone le ragioni.

1. Azioni e OICR di natura azionaria massimo 20%;
2. Obbligazioni di emittenti privati e OICR che investano in questo tipo di obbligazioni massimo 25%;
3. OICR, comprensivi di quelli previsti ai precedenti punti 1 e 2, massimo 30%;
4. Rischio valutario - posizione in strumenti finanziari denominati in valute diverse da quella di riferimento al netto delle operazioni di copertura massimo 10%;
5. I titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating. I titoli del debito pubblico italiano non

sottostanno a detta previsione di rating minimo. Anche nel caso vengano utilizzati degli OICR, il predetto limite di rating dovrà essere rispettato, curando che nel prospetto dello stesso venga riportata una analoga previsione.

6. Limiti di concentrazione: sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai soli titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana. I livelli di rating previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating:
- a. OICR ed ETF di qualsiasi natura:
 - massimo 15% del portafoglio;
 - massimo 5% del patrimonio totale dell'OICR o ETF;
 - b. Titoli di capitale liquidi e trattati in mercati regolamentati:
 - massimo 1% del portafoglio;
 - c. Titoli strutturati od aventi componente derivativa:
 - non previsti;
 - d. Investimenti in "private placement":
 - non previsti;
 - e. Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

RATING		LIMITI		
		max per singolo titolo su portafoglio	max su singola emissione	max su portafoglio
minimo	massimo			

dh

AAA		10.00%	10.00%	100.00%
AA+	AAA-	6.00%	5.00%	70.00%
A	AA	3.00%	5.00%	50.00%
BBB+	A-	1.00%	2.00%	10.00%
NO RAT.	BBB	0.00%	0.00%	0.00%

STRUMENTI DERIVATI

La Società potrà utilizzare i seguenti strumenti derivati, quotati su mercati regolamentati e contraddistinti da elevata liquidità:

1. contratti future su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;
2. contratti di opzione su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;

unicamente con finalità di copertura delle posizioni in portafoglio.

Non è ammesso l'utilizzo dei seguenti strumenti derivati:

1. contratti swap;
2. derivati di credito.

ULTERIORI LIMITI

La Società non potrà costruire implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque, consapevole che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.

BENCHMARK

Il benchmark della gestione è composto dal seguente indice:

- Variazione percentuale dell'indice HICP al netto della variazione dei tabacchi maggiorata di +2% su base annua.


Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRSA

Il Legale Rappresentante Cinzia Tagliabue



ALLEGATO N. 3

BANCA DEPOSITARIA

La Banca depositaria è BANCA DEPOSITARIA S.p.A.

Per l'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 4 gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide verranno rispettivamente depositati e accreditati nei seguenti:

conto titoli 700209

conto euro/divisa:

EURO IBAN: IT79J0330701719000000026463
AUD IBAN: IT28V0330701719000000026499
CAD IBAN: IT44V0330701719000000026502
CHF IBAN: IT49Z0330701719000000026506
DKK IBAN: IT13A0330701719000000026518
GBP IBAN: IT72A0330701719000000026523
HUF IBAN: IT05B0330701719000000026540
JPY IBAN: IT10F0330701719000000026544
MXN IBAN: IT19G0330701719000000026551
NOK IBAN: IT24K0330701719000000026555
NZD IBAN: IT02K0330701719000000026563
PLN IBAN: IT07O0330701719000000026567
SEK IBAN: IT03J0330701719000000026570
TRY IBAN: IT87S0330701719000000026579
USD IBAN: IT60O0330701719000000026583
ZAR IBAN: IT87V0330701719000000026601

aperti a nome della Società e sottorubricati Consiglio regionale.

Eventuali tasse, bolli ed imposte di varia natura sono a carico del Consiglio regionale.


Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA

Il Legale Rappresentante Cinzia Tagliabue



ALLEGATO N. 4
COMMISSIONI E SPESE

COMMISSIONE DI GESTIONE: 0,260% annui (zero virgola duecentosessanta percento);

COMMISSIONE BANCA DEPOSITARIA: 0,018% annui (zero virgola zero diciotto percento)

La Società procederà agli addebiti come previsto dall'articolo 13 del presente contratto, calcolando dette commissioni con cadenza trimestrale, applicando la commissione sul valore medio del patrimonio nel trimestre solare di riferimento.

Per quanto attiene al pagamento delle commissioni dovute alla banca depositaria e corrisposte direttamente dalla Società, quest'ultima è espressamente autorizzata dal Consiglio regionale a pagare tali commissioni, addebitandole al medesimo Consiglio nelle fatture relative alle commissioni di gestione.


Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA

Il Legale Rappresentante Cinzia Tagliabue



ALLEGATO N. 5

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il d.lgs. n. 196/2003 (di seguito "la legge"), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Società fornisce al Consiglio regionale l'Informativa richiesta dalla legge e chiede allo stesso di esprimere il consenso al trattamento e alle comunicazioni connessi con il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi prestato dalla Società.

1. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali forniti dal Consiglio regionale sono trattati dalla Società per finalità strettamente correlate alla instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi imposti dalle Autorità di Vigilanza).

Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni al Consiglio regionale; la

prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con il Consiglio regionale; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. L'elenco delle predette società è costantemente aggiornato e può essere richiesto gratuitamente, anche telefonicamente al Responsabile del trattamento indicato al successivo paragrafo 4.

I suddetti trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Senza i dati del Consiglio regionale, la Società non potrebbe dare esecuzione al Contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dal Consiglio regionale stesso per obbligo di legge o di regolamento: lo prevede, ad esempio, la normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio (legge n. 231/2007 e successive modificazioni).

2. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati personali in possesso della Società potranno essere comunicati alle società che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa indicate nel paragrafo precedente nonché a intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le operazioni

relative al contratto stipulato. I dati potranno essere comunicati anche alle Autorità di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria e a professionisti esterni di cui si avvale la Società.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento.

I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

3. Diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003.

L'articolo 7) della legge riconosce all'interessato specifici diritti. In particolare, l'interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati; ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

4. Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.G.R.p.A. , codice fiscale ed iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. 09045140150, iscritta

all'Albo delle SGR Sezione Gestori di OICVM N.17 – Sezione Gestori di FIA N.15 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia; con sede legale in Piazza Gae Aulenti 1 – Tower B, 20154 – Milano, Le istanze di cui al paragrafo precedente possono essere indirizzate all'attenzione del Responsabile del Trattamento pro tempore, domiciliato presso la sede legale della Società. Rivolgendosi al detto Responsabile del trattamento, anche telefonicamente si ha inoltre il diritto di conoscere gratuitamente l'identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente designati dalla Società.


Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA

Il Legale Rappresentante Cinzia Tagliabue



ALLEGATO N. 6

REGIME FISCALE

Con riferimento al presente contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, vogliate prendere nota che i beni affidati in gestione non sono relativi ad un'attività di impresa commerciale e che per la tassazione dei redditi realizzati/maturati per effetto della gestione, il Consiglio regionale opta per il regime del risparmio gestito. Il Consiglio regionale è parte della Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 TUIR, la base imponibile sulla quale applicare l'imposta sostitutiva prevista dal regime del risparmio gestito dovrà essere definita di conseguenza.

La suddetta opzione avrà effetto per tutto il periodo d'imposta e potrà essere revocata espressamente per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Resta inteso che, ove richiesto dalla vigente disciplina fiscale, per i proventi che non concorrono alla formazione del risultato della gestione, la Società applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 1-ter dell'art. 2 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Le parti convengono che la Società provvederà a effettuare il versamento delle imposte inerenti e conseguenti il presente contratto, mediante provvista, in parti eguali, su conti correnti accessi presso filiali di banche domiciliate nelle Province di Trento e Bolzano.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA

Il Legale Rappresentante Cinzia Tagliabue

Cinzia Tagliabue

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione	Controfirma di:
Allegati_1_6.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 09:04:29 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	CINZIA TAGLIABUE	TGLCNZ61S51F205X	Actafis S.p.A./03358520967	
	ControFirma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 09:04:29 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MARCO DELL'ADAMI DE TARCZAL	DLLMRC55A26G224V	non presente	CINZIA TAGLIABUE

CONTRATTO DI GESTIONE

SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLIO

LOTTO NUMERO: 2

stipulato tra:

IL CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE, codice fiscale 80013030228, nella persona del Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami de Tarczal, nato a Padova (PD), il 26 gennaio 1955, C.F. DLLMRC55A26G224Y, residente a Isera (TN), vicolo Miori, 2, legittimato alla firma del presente atto in base e per conto del Consiglio regionale (d'ora in poi "Consiglio regionale")

e

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A., con sede legale in via Hoepli 10, 20121, Milano, Codice ABI 3239.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5554, Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00460870348, Partita IVA 06075800158, capitale sociale sottoscritto e versato 105.497.424,00 Euro, che in appresso sarà denominata Società – nella persona dell'Amministratore Delegato dott. Paolo Molesini, legittimato alla firma del presente atto (d'ora in poi il Gestore" o la "Società");

di seguito congiuntamente le "Parti"

Premesso che:

- a) il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modificazioni nonché dei relativi regolamenti di esecuzione, è responsabile della gestione dei fondi accantonati per il sistema degli assegni vitalizi;
- b) il Consiglio regionale, in quanto responsabile, è tenuto altresì a conservare e far fruttare tali fondi;
- c) la Società, iscritta al n. 5554 dell'albo delle Banche, è soggetto autorizzato all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio ai sensi dell'art.1 comma 5), lett. d) del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- d) al fine di realizzare gli obiettivi di adeguata redditività e di conservazione del patrimonio indicato nel successivo allegato n. 1, il Consiglio regionale conferisce alla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, un incarico di gestire la liquidità e gli strumenti finanziari individuati nell'allegato n. 1;
- e) con la sottoscrizione del presente mandato, il Consiglio regionale richiede alla Società di essere classificato come "cliente al dettaglio";
- f) alla luce della richiesta di cui alla precedente premessa sub e) la Società ha provveduto a consegnare in data 26 marzo 2015 al Consiglio regionale la Nota Informativa che contiene le informazioni che la Società è tenuta a rendere ai sensi degli artt. 29-32 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 al fine di informarlo, tra l'altro, circa la natura, i rischi, le implicazioni del

- servizio di gestione di portafogli. In particolare è stata fornita al Consiglio regionale l'informativa circa la politica di gestione dei conflitti di interesse della Società, sulla strategia di esecuzione e trasmissioni ordini, nonché sugli incentivi percepiti dalla Società;
- g) il Consiglio regionale ha provveduto a fornire le informazioni di cui all'art. 39 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 relative alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il servizio di gestione, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Sulla base di tali informazioni la Società ha valutato adeguato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 le scelte di investimento/disinvestimento connesse alle caratteristiche di gestione di cui all'allegato n. 2 al presente contratto;
- h) la Società che è risultata aggiudicataria del presente contratto, accetta integralmente le norme previste nel capitolato tecnico già ottenuto in fase di gara.

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Con il presente contratto il Consiglio regionale conferisce alla Società l'incarico di gestire su base individuale, in nome e per conto del Consiglio regionale stesso, il portafoglio indicato nell'art. 3 e rappresentato dalla liquidità e dagli strumenti finanziari riportati

nell'allegato n. 1 al presente contratto.

Nell'esecuzione del presente incarico, la Società investirà in strumenti finanziari, effettuando scelte congruenti con le caratteristiche della gestione concordate con il Consiglio regionale e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto.

ART. 3 - PATRIMONIO IN GESTIONE

Integrano il patrimonio in gestione di pertinenza e di proprietà del Consiglio regionale sia gli strumenti finanziari e la liquidità affidati inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati dal Consiglio regionale.

Gli strumenti finanziari ed il denaro affidati in gestione dal Consiglio regionale costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà degli stessi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della Società o viceversa.

ART. 4 - DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

E DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Gli strumenti finanziari affidati in gestione alla Società saranno depositati in uno o più conti titoli aperti a proprio nome dal Consiglio regionale presso la banca indicata nell'allegato n. 3 di cui al presente contratto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Le disponibilità liquide verranno accreditate su conti in Euro/divisa aperti a proprio nome dal Consiglio regionale presso la banca di cui al suddetto allegato n. 3, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Tali conti saranno dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione da parte della Società del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento oggetto del presente contratto.

Il Consiglio regionale potrà disporre dei valori presenti in tali conti unicamente dandone preventiva informazione scritta alla Società con preavviso di almeno 7 giorni.

Il Consiglio regionale provvederà altresì a dare comunicazione preventiva alla Società dei successivi depositi di liquidità o di strumenti finanziari effettuati sugli stessi conti sopra indicati con preavviso di 7 giorni.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Consiglio regionale conferisce delega alla Società a movimentare tutti i conti/depositi di cui al presente articolo, nell'ambito del mandato gestorio e nei limiti delle caratteristiche concordate con il Consiglio regionale stesso e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto e delle istruzioni vincolanti che potranno essere impartite dal Consiglio regionale alla Società.

E' onere del Consiglio regionale comunicare alla banca depositaria l'esistenza della delega conferita alla Società nei termini sopra riportati.

ART 5 - CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

Le caratteristiche della gestione prescelta dal Consiglio regionale sono indicate nell'allegato n. 2.

Fermo restando quanto indicato nell'allegato n. 2 gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere:

- a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro strumento finanziario normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute e relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi

d'interesse, a valute e ai relativi indici anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzioni su valute, su tassi d'interesse e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono inoltre essere:

- a) denominati in divise di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE;
- b) negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'Unione Europea, all'OCSE;
- c) emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle direttive dell'Unione Europea;
- d) per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi da altri emittenti, nell'ambito di quest'ultimi, i titoli dovranno essere distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
- e) per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria, quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata

superiore all'anno e non superiore a 36 mesi ovvero con durata finanziaria superiore.

Nell'ambito degli strumenti finanziari suddetti, la Società è autorizzata a compiere - senza restrizioni ulteriori rispetto a quelle derivanti da norme di legge o regolamentari - le seguenti operazioni:

- compravendite a pronti; compravendite a termine;
- compravendite a premio;
- operazioni di prestito titoli e di riporto;
- pronti contro termine;
- esercizio di qualsivoglia diritto, anche accessorio, di carattere patrimoniale;
- sottoscrizioni dirette presso gli Enti emittenti o le Casse incaricate;
- sottoscrizioni e rimborsi, acquisti e vendite, di quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto del Regolamento di ciascun O.I.C.R.;
- acquisti, vendite, sottoscrizioni, cessioni degli strumenti finanziari di cui alle lettere f), g), h) i), j) del presente articolo.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ISTRUZIONI SPECIFICHE

La Società agisce nell'espletamento dell'incarico, conformemente alle caratteristiche della gestione prescelta dal Consiglio regionale, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata solo da specifiche istruzioni eventualmente impartite per iscritto dal Consiglio regionale stesso ai sensi del presente articolo.

Le percentuali di investimento in singole categorie di strumenti finanziari riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto, possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o all'esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Qualsiasi ulteriore superamento dei limiti indicati nell'allegato n. 2, dovrà essere immediatamente eliminato mediante la cessione o il disinvestimento della percentuale di strumenti finanziari eccedenti i limiti stessi.

Ogni eventuale effetto patrimoniale negativo derivante da tale operazione di cessione o disinvestimento quali, in via meramente esemplificativa, i costi di intermediazione ovvero le minusvalenze relative agli strumenti finanziari oggetto di dismissione sarà integralmente a carico della Società. Resta inteso che nessun costo sarà addebitato al Gestore nelle ipotesi in cui gli sforamenti derivino da variazioni del valore degli strumenti finanziari dipendenti dalle fluttuazioni dei mercati o dipendenti da eventi esogeni alla sfera di azione del Gestore (a titolo esemplificativo il downgrade di emittenti/emissioni), fermo restando l'obbligo del Gestore di riportare il portafoglio nell'ambito dei limiti di cui all'allegato n. 2.

La Società può effettuare operazioni aventi a oggetto contratti a premio e strumenti finanziari derivati nel rispetto delle caratteristiche di gestione prescelte dal Consiglio regionale e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto.

Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, la Società non è

autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, non potrà contrarre obbligazioni che impegnino il Consiglio regionale oltre l'entità del patrimonio affidato determinato in base al valore di mercato del momento in cui sono preordinate.

Il Consiglio regionale prende atto che, nel caso sia convenuta una leva finanziaria in misura superiore all'unità, questa può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito e che pertanto esso può venirsi a trovare in una situazione di debito nei confronti della Società. La Società si riserva, in qualunque momento, di riportare ad uno il valore della leva finanziaria.

Ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con la sottoscrizione del presente contratto, il Consiglio regionale autorizza la Società a gestire il patrimonio conferito in nome proprio e per conto del Consiglio regionale stesso.

La banca depositaria è autorizzata in via generale, ai sensi dell'art. 1717, secondo comma, c.c., a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi ai titoli subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti, in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Società è autorizzata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 38 del regolamento CONSOB n. 16190/2007 a conferire con apposito contratto di delega scritta ad intermediari autorizzati ed in possesso dei requisiti fissati dalla competente Autorità di vigilanza deleghe al compimento di specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di

allocazione del risparmio definiti nell'allegato 2. Le deleghe possono riguardare anche l'intero portafoglio in gestione.

Resta inteso che la delega, in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società delegante, anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

La Società provvederà a comunicare al Consiglio regionale ogni successiva variazione del delegato o della portata della delega.

Il Consiglio regionale ha facoltà di impartire alla Società in ogni tempo, esclusivamente per iscritto ed inviate per via di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, nell'ambito delle caratteristiche della gestione concordate e riportate nell'allegato n. 2 al presente contratto, istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni.

La Società, quando riceve dal Consiglio regionale disposizioni relative ad un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale stesso esponendo le ragioni per cui non è possibile procedere all'esecuzione.

La Società informerà prontamente e per iscritto il Consiglio regionale nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 5% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio anno ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa verrà inviata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 3% di tale controvalore.

La Società non potrà costruire e implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque, consapevole che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.

ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La Società è esonerata dall'obbligo di informare il Consiglio regionale circa la convocazione di assemblee di soci indette da società emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio. Il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari in portafoglio è esercitato esclusivamente in presenza di istruzioni specifiche del Consiglio regionale - impartite mediante procura e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in materia tempo per tempo vigenti - nel rispetto e nei limiti delle indicazioni dallo stesso impartite, che dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il decimo giorno anteriore alla data fissata per le assemblee medesime.

ART. 8 - OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Nelle operazioni poste in essere con o per conto del Consiglio regionale nelle quali la Società abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi o ad altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, la Società si attiene a quanto riportato nella Nota Informativa di cui alle premesse.

ART. 9 - OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI

- a) Compatibilmente con le caratteristiche della gestione indicate nell'allegato n. 2, la Società può inserire nel portafoglio del Consiglio regionale strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 10% del controvalore del patrimonio stesso; le relative operazioni dovranno essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
- b) La percentuale di cui alla precedente lettera a) può essere superata, a condizione che il Consiglio regionale rilasci, a seguito di motivata proposta della Società, la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta diretta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, la Società comunicherà al Consiglio regionale i seguenti elementi, i quali andranno riportati nella premessa all'autorizzazione medesima:
- lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, con la specificazione che trattasi di strumento finanziario non negoziato in alcun mercato regolamentato;
 - la quantità ed il prezzo corrente di quotazione al momento della comunicazione nonché l'eventuale controvalore;
 - le ragioni per le quali l'operazione è ritenuta opportuna o comunque utile per il Consiglio regionale.
- c) I singoli strumenti finanziari di cui alla lettera a) non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto del Consiglio regionale.
- d) Nel caso di superamento dei limiti di cui alle lettere a) e c) per

cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui alla lettera b), la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenuto conto dell'interesse del Consiglio regionale.

- e) Le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti strumenti finanziari:
- titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;
 - titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico.
- f) Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

ART. 10 - OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

- a) Gli strumenti finanziari derivati, di cui al precedente art. 5 lett. f), g), h), i) e j), non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.
- b) Il Consiglio regionale prende atto che la Società deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.

ART. 11 – RENDICONTO

Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, la Società invia al Consiglio regionale un rendiconto trimestrale riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

Entro 15 giorni lavorativi dalla fine dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre, la Società invia altresì al Consiglio regionale un rendiconto mensile riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, sempre redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

I rendiconti si compongono dei seguenti documenti:

1. prospetto riassuntivo;
2. estratto conto dei movimenti in Euro;
3. estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e valutazione del portafoglio;
4. eventuale estratto conto dei finanziamenti concessi.

Nei rendiconti verrà evidenziato il rendimento di gestione, sia al lordo che al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo rapportato all'andamento del benchmark relativo alle caratteristiche della gestione di cui all'allegato n. 2 al presente contratto.

La Società si dichiara disponibile a predisporre a proprie spese, dietro richiesta del Consiglio regionale, l'invio di un flusso telematico settimanale riportante le informazioni di cui ai sopra riportati punti da 1 a 3.

Nell'eventualità che le fosse richiesto la Società dovrà inviare tali

informazioni in appositi moduli predisposti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale comunicherà alla Società il nominativo del soggetto che verrà incaricato di operare le verifiche di conformità degli investimenti e l'attività di controllo sull'andamento della gestione, la Società è autorizzata sino da ora a fornire al predetto soggetto le necessarie informazioni allo svolgimento di tali controlli.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato in tutte le sue parti dal Consiglio regionale in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Società entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data del rendiconto stesso.

In aggiunta al rendiconto verrà anche inviata un'analisi macroeconomica unitamente ad un commento sui mercati.

Con spedizione separata, entro un mese dal termine di ciascun trimestre di riferimento, la Società inoltre invierà:

1. una nota di commento all'operatività dell'attività di gestione relativa al trimestre di riferimento con l'analisi della performance e delle sue determinanti (analisi di contribuzione);
2. un rendiconto riguardante i volumi, e le commissioni generate dalle operazioni di negoziazione poste in essere con intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

ART.12 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel rendiconto gli strumenti finanziari sono valutati in base ai seguenti criteri dettati dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e

disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede) il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati.

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

- b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) e per gli strumenti finanziari illiquidi il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- c) per i titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) del presente

articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Società. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

- f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in valuta nazionale applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

ART. 13 - COMMISSIONI E SPESE

La Società provvederà ad emettere, con frequenza trimestrale, fattura

elettronica con il dettaglio analitico del calcolo delle commissioni e delle spese dovute in vigore del presente contratto. La gestione del tributo IVA per tale fattura dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72.

Le commissioni e le spese sono indicate in dettaglio nell'allegato 4 facente parte integrante del presente contratto. Tutte le commissioni e le spese previste dal presente contratto sono da intendersi non comprensive di eventuali oneri fiscali e saranno, di conseguenza, accresciute dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, se, e nella misura in cui gli stessi siano dovuti.

Dopo l'emissione della fattura, verificata l'accettazione della stessa da parte del Consiglio regionale, ovvero a discrezione della Società contestualmente all'emissione della fattura, la Società è sin d'ora autorizzata ad eseguire un disinvestimento sul portafoglio in gestione per un importo equivalente a quello indicato in fattura, più IVA, accreditandolo su un conto corrente che verrà all'uopo indicato dal Consiglio regionale.

Resta inteso che ove il patrimonio in gestione non sia sufficiente in tutto o in parte al pagamento della fattura, il Consiglio regionale resterà obbligato al pagamento dell'eccedenza a favore della Società.

Il Consiglio regionale provvederà a quietanzare la fattura indicativamente entro la fine del mese successivo a quello di ricezione.

Eventuali commissioni riconosciute alla Società da società emittenti quote e/o azioni di OICR di Gruppo e non, saranno retrocesse a favore del patrimonio gestito mediante riaccredito trimestrale sul conto

corrente di gestione.

La società potrà provvedere ad addebitare direttamente sul patrimonio gestito unicamente gli eventuali oneri fiscali diretti e indiretti conseguenti all'espletamento dell'incarico e non ricompresi nella fattura di cui al primo comma.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RISOLUZIONE

Il presente contratto ha durata di anni cinque dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovabile previo accordo tra le parti.

Il Consiglio regionale può recedere in ogni momento senza alcun preavviso dal contratto, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, e disporre in tutto o in parte delle somme e degli strumenti finanziari di cui è titolare, tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite. Il recesso è efficace dal momento in cui la Società ne riceve comunicazione, così come le disposizioni di smobilizzo totale o parziale.

La Società provvederà, dal momento di efficacia del recesso del Consiglio regionale ad interrompere le operazioni di gestione con esclusione di quelle disposte anteriormente a tale momento e non ancora eseguite e compirà solamente gli atti che si rendano necessari per la conservazione del patrimonio gestito.

La Società avvierà, perfezionatosi il recesso del Consiglio regionale, le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio al Consiglio regionale stesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. La liquidità e gli

strumenti finanziari saranno resi nella piena disponibilità del Consiglio regionale secondo modalità consensualmente definite con lo stesso e tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

La Società ha facoltà, ai sensi dell'art. 1727 c.c., di recedere, con un preavviso non inferiore a 60 giorni, dal contratto mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC; il suddetto termine avrà decorrenza dalla ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC da parte del Consiglio regionale.

Al cessare dell'efficacia del presente contratto, comunque determinatasi, la Società invierà al Consiglio regionale un rendiconto di fine rapporto.

Le Parti convengono che qualora - in ogni momento, anche successivo alla stipula del presente contratto - il Consiglio Regionale dovesse ricevere notizia dell'impossibilità - per qualsiasi motivo - del rilascio da parte della Prefettura competente della cd. "documentazione antimafia", già richiesta con riferimento alla Società ed ai soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c., senza pregiudizio per le prestazioni già eseguite dalla Società sino alla data della risoluzione.

ART. 15 - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle Parti.

Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere apportata in forma scritta e deve recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto. La Società provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio regionale delle modifiche apportate.

L'invio di ogni comunicazione al Consiglio regionale sarà validamente effettuato all'indirizzo indicato dal Consiglio regionale stesso nel presente contratto o successivamente comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC.

L'invio di ogni comunicazione alla Società sarà validamente effettuato all'indirizzo indicato dalla Società stessa nel presente contratto o successivamente comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Società il Consiglio regionale può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa.

ART. 16 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si ha per concluso, in caso di sottoscrizione contestuale da parte dei soggetti titolati, alla data della stessa sottoscrizione.

Il contratto si ha per concluso, nel caso in cui una parte sottoscriva prima dell'altra, nel momento nel quale il primo firmatario avrà notizia certa dell'avvenuta sottoscrizione da parte del secondo firmatario. E' onere del secondo firmatario comunicare al primo firmatario, secondo le modalità indicate nell'art. 15, l'avvenuta sottoscrizione, entro il giorno

lavorativo successivo a quello della firma.

Il presente contratto ha efficacia dal 1° giugno 2015.

Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che il presente contratto, indipendentemente dalle modalità di conclusione adottate, è frutto dell'elaborazione comune delle Parti stesse.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente contratto di pari oggetto in essere tra le Parti.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato, interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine a interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono di competenza del Tribunale di Trento.

ART. 18 - TRACCIABILITA'

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Società si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti di subdelega della presente gestione, su base individuale, di portafoglio di investimento con propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al precedente comma 2

(subappaltatore/subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di grave inadempimento dell'obbligo di cui alla citata legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari oggetto del presente articolo, si determina un caso di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e, contestualmente alla sua sottoscrizione, le stesse risolvono per mutuo consenso ogni altro accordo in essere tra loro avente lo stesso oggetto o avente ad oggetto rapporti di consulenza.

Le parti dichiarano che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente accordo e che questo è vincolante ed impegnativo per ciascuna di esse e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati o altri divieti cui esse incorrono. Dichiarano, inoltre, che la sottoscrizione del presente accordo è effettuata da persone debitamente autorizzate.

La Società si impegna ad organizzare una riunione operativa con il Consiglio regionale in ogni momento in cui il Consiglio regionale lo ritenga utile.

ART. 20 - ALLEGATI AL CONTRATTO E LORO EFFICACIA

Oltre agli allegati da 1 a 6, espressamente menzionati negli articoli del presente contratto, fa parte integrante dello stesso l'allegato "A" Nota Informativa;

Le disposizioni contenute nell'articolato, nelle clausole e negli allegati

da 1 a 6 del presente contratto prevalgono su analoghe o discordanti disposizioni contenute nell'allegato A.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco dell'Adami de Tarczal _____

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Molesini _____

ALLEGATO 1
PORTAFOGLIO IN GESTIONE

Il Consiglio, in relazione all'incarico di gestione con le caratteristiche della Linea di gestione di cui al seguente allegato n. 2, conferisce alla Società il patrimonio di seguito indicato:

Euro 52.500.000,00 (cinquantaduemilionicinquecentomila/00 euro).

Considerato che il conferimento relativo all'importo sopra indicato proviene, nella sua totalità, dal mandato MN000007785/contratto PB000015689 attualmente a voi affidato in gestione, si autorizza con la firma del presente allegato a trasferire, fino all'ammontare di Euro 52.500.000,00 (cinquantaduemilionicinquecentomila/00 euro) con valuta fissa 1° giugno 2015 dal mandato MN000007785 al nuovo mandato di cui al presente contratto.

Appurato che la valorizzazione delle giacenze alla data del 1° giugno 2015 potrà essere effettuata solo in data successiva, si conviene che, qualora la valutazione del patrimonio trasferito abbia un valore superiore ad Euro 52.500.000,00 l'eventuale eccedenza verrà prontamente bonificata sul conto di tesoreria del Consiglio regionale contraddistinto dal seguente IBAN: IT39 0 02008 01820 000001460119.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco dell'Adami de Tarczal _____

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Molesini _____

ALLEGATO N. 2

CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

La valuta di riferimento è l'Euro.

Leva finanziaria concordata 1.

LIMITI DI INVESTIMENTO

Nel caso in cui il Consiglio regionale si avvalga della facoltà di cui all'art. 6 del presente contratto, le compravendite di titoli o OICR effettuate in ossequio a tali disposizioni specifiche non concorreranno al computo dei limiti di seguito indicati. Sarà comunque cura del gestore adattare la gestione in maniera tale da rispettare le finalità del mandato. Qualora gli acquisti effettuati a seguito di disposizioni specifiche di cui all'art. 6 comportino l'impossibilità di conseguire i livelli di rischio rendimento di seguito indicati sarà cura della Società procedere a richiedere il disinvestimento dei medesimi motivandone le ragioni.

1. Azioni e OICR di natura azionaria massimo 20%;
2. Obbligazioni di emittenti privati e OICR che investano in questo tipo di obbligazioni massimo 25%;
3. OICR, comprensivi di quelli previsti ai precedenti punti 1 e 2, massimo 30%;
4. Rischio valutario - posizione in strumenti finanziari denominati in valute diverse da quella di riferimento al netto delle operazioni di copertura massimo 10%;
5. I titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating. I titoli del debito pubblico italiano non

sottostanno a detta previsione di rating minimo. Anche nel caso vengano utilizzati degli OICR, il predetto limite di rating dovrà essere rispettato, curando che nel prospetto dello stesso venga riportata una analoga previsione.

6. Limiti di concentrazione: sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai soli titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana. I livelli di rating previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating:
- a. OICR ed ETF di qualsiasi natura:
 - massimo 15% del portafoglio;
 - massimo 5% del patrimonio totale dell'OICR o ETF;
 - b. Titoli di capitale liquidi e trattati in mercati regolamentati: - massimo 1% del portafoglio;
 - c. Titoli strutturati od aventi componente derivativa: - non previsti;
 - d. Investimenti in "private placement": - non previsti;
 - e. Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

RATING		LIMITI		
		max per singolo titolo su portafoglio	max su singola emissione	max su portafoglio
minimo	massimo			
AAA		10.00%	10.00%	100.00%

AA+	AAA-	6.00%	5.00%	70.00%
A	AA	3.00%	5.00%	50.00%
BBB+	A-	1.00%	2.00%	10.00%
NO RAT.	BBB	0.00%	0.00%	0.00%

STRUMENTI DERIVATI

La Società potrà utilizzare i seguenti strumenti derivati, quotati su mercati regolamentati e contraddistinti da elevata liquidità:

1. Contratti future su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;
2. Contratti di opzione su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;

unicamente con finalità di copertura delle posizioni in portafoglio.

Non è ammesso l'utilizzo dei seguenti strumenti derivati:

1. contratti swap;
2. derivati di credito.

ULTERIORI LIMITI

La Società non potrà costruire implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque consapevole che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.

BENCHMARK

Il Benchmark della gestione è composto dal seguente indice :

Variazione percentuale dell'indice HICP al netto della variazione dei tabacchi maggiorata di +2% su base annua.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco dell'Adami de Tarczal _____

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Molesini _____

ALLEGATO N.3

BANCA DEPOSITARIA

La Banca depositaria è _____

Per l'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 4 gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide verranno rispettivamente depositati e accreditati nei seguenti:

conto titoli _____

conto euro/divisa _____

aperti a nome del Consiglio regionale.

Eventuali tasse, bolli ed imposte di varia natura sono a carico del Consiglio regionale.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco dell'Adami de Tarczal _____

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Molesini _____

ALLEGATO N. 4

COMMISSIONI E SPESE

COMMISSIONE DI GESTIONE: 0,14% annui (zero virgola quattordici
per cento);

COMMISSIONE BANCA DEPOSITARIA: 0,0% annui (zero virgola
zero per cento).

La Società procederà agli addebiti come previsto dall'articolo 13 del
presente contratto, calcolando dette commissioni con cadenza
trimestrale, applicando la commissione sul valore medio del patrimonio
nel trimestre solare di riferimento.

Per quanto attiene al pagamento delle commissioni dovute alla banca
depositaria e corrisposte direttamente dalla Società, quest'ultima è
espressamente autorizzata dal Consiglio regionale a pagare tali
commissioni, addebitandole al medesimo Consiglio nelle fatture relative
alle commissioni di gestione.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco dell'Adami de Tarczal _____

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Molesini _____

ALLEGATO N. 5

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003

Il d.lgs. n. 196/2003 (di seguito "la legge"), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Società fornisce al Consiglio regionale l'Informativa richiesta dalla legge e chiede allo stesso di esprimere il consenso al trattamento e alle comunicazioni connessi con il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi prestato dalla Società.

1. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali forniti dal Consiglio regionale sono trattati dalla Società per finalità strettamente correlate alla instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi imposti dalle Autorità di Vigilanza).

Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica e organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni al Consiglio regionale; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione

relativa ai rapporti intercorsi tra il Consiglio regionale; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. L'elenco delle predette società è costantemente aggiornato e può essere richiesto gratuitamente, anche telefonicamente al Responsabile del trattamento indicato al successivo paragrafo 4. I suddetti trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Senza i dati del Consiglio regionale, la Società non potrebbe dare esecuzione al Contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dal Consiglio regionale stesso per obbligo di legge o di regolamento: lo prevede, ad esempio, la normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni).

2. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati personali in possesso della Società potranno essere comunicati alle società che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa indicate nel paragrafo precedente nonché a intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le operazioni relative al contratto stipulato. I dati potranno essere comunicati

anche alle Autorità di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria e a professionisti esterni di cui si avvale la Società.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento.

I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

3. Diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003.

L'articolo 7) della legge riconosce all'interessato specifici diritti.

In particolare, l'interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati; ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

4. Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. con sede legale in via Hoepli, 10, 20121 Milano .

Le istanze di cui al paragrafo precedente possono essere

indirizzate all'attenzione del Responsabile del Trattamento pro tempore, domiciliato presso la sede legale della Società.

Rivolgendosi al detto Responsabile del trattamento, anche telefonicamente, si ha inoltre il diritto di conoscere gratuitamente l'identità degli altri Responsabili del trattamento eventualmente designati dalla Società.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE T.A.A.

avv. Marco dell'Adami de Tarczal _____

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Molesini _____

ALLEGATO N. 6

REGIME FISCALE

Con riferimento al presente contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, vogliate prendere nota che i beni affidati in gestione non sono relativi ad un'attività di impresa commerciale e che per la tassazione dei redditi realizzati/maturati per effetto della gestione, il Consiglio regionale opta per il regime del risparmio gestito. Il Consiglio regionale è parte della Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 TUIR, la base imponibile sulla quale applicare l'imposta sostitutiva prevista dal regime del risparmio gestito dovrà essere definita di conseguenza.

La suddetta opzione avrà effetto per tutto il periodo d'imposta e potrà essere revocata espressamente per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Resta inteso che, ove richiesto dalla vigente disciplina fiscale, per i proventi che non concorrono alla formazione del risultato della gestione, la Società applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 - ter dell'art 2 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Le parti convengono che la Società provvederà a effettuare il versamento delle imposte inerenti e conseguenti il presente contratto, mediante provvista, in parti eguali, su conti correnti accessi presso filiali di banche domiciliate nelle Province di Trento e Bolzano.

Trento, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE T.A.A.

avv. Marco Dell'Adami de Tarczal _____

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Molesini _____

	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione	Controfirma di:
1 S:dot:p/m	Firma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 08:42:35 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO MOLESINI	MLSPLAS7L29D530	Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A./06075800158	
2 S:dot:p/m	ControFirma CADES OK Data di verifica: 29/05/2015 08:42:35 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MARCO DELL'ADAMI DE TARCZAL	DLLMRC35A26G24Y	non presente	PAOLO MOLESINI